

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 gennaio 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 27 gennaio 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,20%, con godimento 29 gennaio 2026 e scadenza 28 febbraio 2028, prima e seconda *tranche*. (26A00438). Pag. 1

DECRETO 27 gennaio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 15 agosto 2031, nona e decima *tranche*. (26A00439). Pag. 2

DECRETO 27 gennaio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,55%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), 15 novembre 2024 e scadenza 15 maggio 2056, seconda e terza *tranche*. (26A00440). Pag. 4

Ministero della salute

DECRETO 13 gennaio 2026.

Adozione del programma di sorveglianza dell'Unione europea per l'influenza aviaria per gli anni 2025-2027. (26A00448). Pag. 6

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 14 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Artemisia cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Torralba e nomina del commissario liquidatore. (26A00379). Pag. 46

DECRETO 14 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Icaro società cooperativa sociale - in stato di insolvenza», in Ortacesus e nomina del commissario liquidatore. (26A00380). Pag. 46



DECRETO 19 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Co.M.P.A.S.S. (Cooperativa mutua promozione attività socio sanitarie) società cooperativa sociale onlus», in Massa e nomina del commissario liquidatore. (26A00381) *Pag.* 47

DECRETO 26 gennaio 2026.

Chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a. società assicurativa e FINASS VMG 1857 S.p.a., in Milano. (26A00415) *Pag.* 48

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di baclofene, «Baclofene Mylan Generics». (26A00366). *Pag.* 50

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Paracetamolo Skillpharma». (26A00367). . . *Pag.* 51

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cloramfenicolo/colistimetato di sodio/tetraciclina, «Colbiocin». (26A00368) *Pag.* 51

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cloramfenicolo/colistimetato di sodio/tetraciclina, «Colbiocin». (26A00369) *Pag.* 51

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di metoclopramide, «Plasil». (26A00387) *Pag.* 52

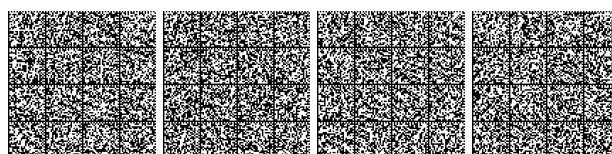
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di cefalexina monoidrato, «Keforal». (26A00388). . . *Pag.* 52

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della IGP dei vini «Rubicone». (26A00389). *Pag.* 52

Presidenza del Consiglio dei ministri

Nomina dei componenti del Collegio dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARE-RA) (26A00382) *Pag.* 53



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 gennaio 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,20%, con godimento 29 gennaio 2026 e scadenza 28 febbraio 2028, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico») ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la

prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 10.846 milioni di euro;

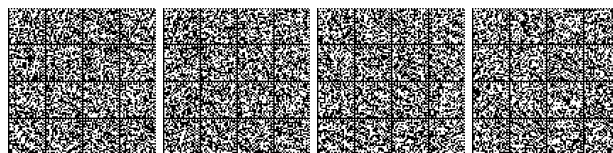
Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,20% con godimento 29 gennaio 2026 e scadenza 28 febbraio 2028;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di



una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,20%, avente godimento 29 gennaio 2026 e scadenza 28 febbraio 2028. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,20%, pagabile in due semestralità posticipate, il 28 febbraio ed il 28 agosto di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 28 febbraio 2026, sarà pari allo 0,179348% lordo, corrispondente a un periodo di trenta giorni su un semestre di centottantaquattro giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 gennaio 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 28 gennaio 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 gennaio 2026, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 gennaio 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A00438

DECRETO 27 gennaio 2026.

Riapertura delle operazioni di di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 15 agosto 2031, nona e decima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare



operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle

operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 10.846 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 25 giugno, 24 luglio, 24 settembre e 25 novembre 2025, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,10% con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 15 agosto 2031, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

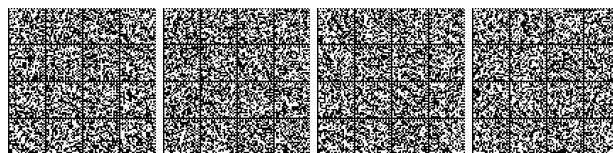
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTPeuroi»), con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 15 agosto 2031. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno di durata del prestito.



La prima cedola, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 gennaio 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,175% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicata nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 28 gennaio 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 gennaio 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosessantasette giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 gennaio 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A00439

DECRETO 27 gennaio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,55%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), 15 novembre 2024 e scadenza 15 maggio 2056, seconda e terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale,



il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle

operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 10.846 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 2025, con il quale è stata disposta l'emissione della prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,55% con godimento 15 novembre 2024 e scadenza 15 maggio 2056, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

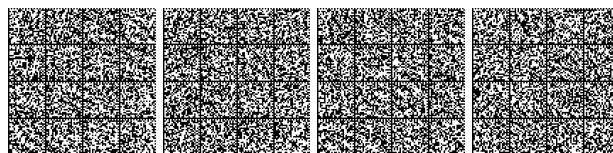
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una seconda *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,55%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2024 e scadenza 15 maggio 2056. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,55%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.



Le prime due cedole, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 gennaio 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,375% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicata nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della terza *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 28 gennaio 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 gennaio 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per settantacinque giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 gennaio 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,55% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2056 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A00440

MINISTERO DELLA SALUTE

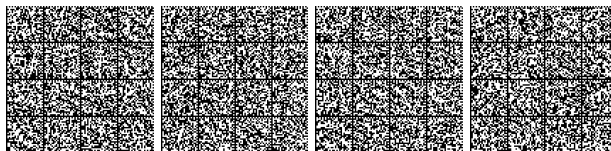
DECRETO 13 gennaio 2026.

Adozione del programma di sorveglianza dell'Unione europea per l'influenza aviaria per gli anni 2025-2027.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanità animale e, in particolare, l'art. 28 (Programmi di sorveglianza dell'Unione) che stabilisce che gli Stati membri stabiliscono un programma di sorveglianza per malattie animali che hanno rilevanza per l'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regio-



lamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo *status* di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti, ed, in particolare, l'art. 10 che stabilisce criteri e contenuti dei programmi di sorveglianza dell'Unione e che al paragrafo 3 dispone che l'autorità competente attua i programmi di sorveglianza dell'Unione per la malattia in questione conformemente all'allegato II del medesimo regolamento nel quale sono individuate quali malattie rispondenti ai suddetti criteri: l'influenza aviaria ad alta patogenicità e l'infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo *status* di indenne da malattia dei compartimenti che individua l'influenza aviaria ad alta patogenicità e l'infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità quali malattie oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informativo per il trattamento delle informazioni;

Visto il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante «Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016» e, in particolare, l'art. 13, comma 6 che stabilisce che il Ministro della salute adotta con proprio decreto i programmi di sorveglianza predisposti ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/429;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 marzo 2023, n. 5, con il quale, all'art. 1, comma 1, lettera a), è stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanità animale;

Visto il piano di sorveglianza dell'influenza aviaria 2025-2027 trasmesso dal Centro di riferimento nazionale per l'influenza aviaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie in data 1° settembre 2025;

Acquisito il parere tecnico favorevole della Commissione europea al Piano di sorveglianza unionale di sorveglianza dell'influenza aviaria italiano 2025-2027 con *Grant Agreement* n. 1353657 del 19 febbraio 2025;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 29 dicembre 2025 (Rep. atti n. 265/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Adozione del programma di sorveglianza influenza aviaria

1. È adottato il programma di sorveglianza per l'influenza aviaria ad alta patogenicità e l'infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità nel pollame e nei volatili selvatici in Italia per gli anni 2025-2027 di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, per le attività ivi previste, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dal presente decreto compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

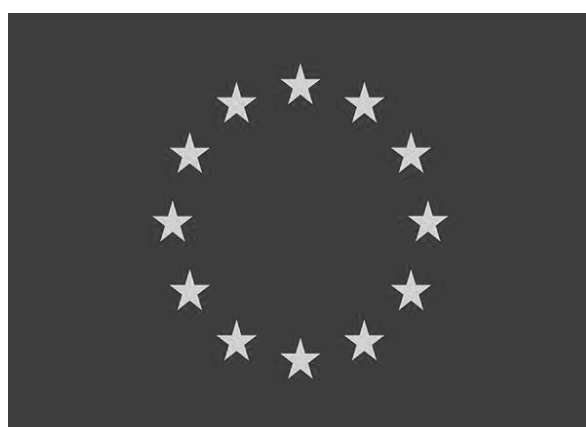
Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2026

Il Sottosegretario di Stato: GEMMATO

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 60





Single Market Programme (SMP Food)

**Piano nazionale per la sorveglianza dell'influenza
aviaria nel pollame e nei volatili selvatici per il
triennio 2025-2027**





EUROPEAN HEALTH AND DIGITAL EXECUTIVE
AGENCY (HADEA)
Department A Health and Food Unit A2 EU4Health/SMP

RILEVANZA

1.1 Contesto e obiettivi generali (in relazione al Bando)

Con la presentazione di questo programma, lo Stato Membro (SM) attesta che le disposizioni pertinenti della legislazione dell'UE saranno applicate per l'intera durata di approvazione, in particolare:

Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le regole relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indennità per alcune malattie elencate ed emergenti (GU L 174, 3.6.2020, p. 211–340).

Il programma si basa sulle disposizioni contenute nell'Allegato II del Regolamento UE 2020/689 per affrontare le sfide poste dai virus dell'influenza aviaria su tutto il territorio italiano e sarà implementato per l'intero periodo di approvazione.

1.2 Bisogni e obiettivi specifici

Si prega di fornire una breve descrizione del programma e in particolare come vengono raggiunti gli obiettivi di sorveglianza per il pollame, gli uccelli selvatici e altri animali (ad esempio, fornire una breve descrizione della sorveglianza progettata e degli indicatori utilizzati per ciascun obiettivo):

1. Rilevazione precoce di influenza aviaria altamente patogena (HPAI) nel pollame.
2. Rilevazione precoce di HPAI negli uccelli selvatici, fornendo:
 - (a) un sistema di allerta precoce per una possibile introduzione di HPAI nel pollame, in particolare quando i virus entrano nell'Unione attraverso i movimenti migratori degli uccelli selvatici;
 - (b) informazioni per la valutazione dei rischi di diffusione del virus a seguito di rilevamenti di HPAI negli uccelli selvatici.
3. Rilevazione di HPAI in specie di pollame che generalmente non mostrano segni clinici significativi.
4. Rilevazione di virus influenzali aviari a bassa patogenicità (LPAIV) circolanti, che possono facilmente diffondersi tra allevamenti di pollame, in particolare nelle aree ad alta densità di allevamenti, considerando il loro potenziale di mutare in HPAI, al fine di:
 - (a) identificare cluster di infezione da LPAIV;
 - (b) monitorare il rischio di diffusione di LPAIV attraverso i movimenti di pollame e fomit in determinati sistemi di produzione a rischio.
5. Contributo all'aumento della conoscenza su HPAI e LPAIV che pongono un potenziale rischio zoonotico.



Sistema di sorveglianza multi-componente e relativi obiettivi e indicatori specifici:	
Obiettivi	Indicatori
Rilevazione precoce di HPAI nel pollame	Numero di sospetti sollevati in seguito a variazioni nei parametri normali di produzione e salute che portano al rilevamento del virus
Sorveglianza mirata basata sul rischio in specie di pollame senza segni clinici	Numero di allevamenti di pollame testati in aree a rischio che portano al rilevamento del virus
Sorveglianza mirata basata sul rischio per la rilevazione di LPAIV circolanti	Numero di allevamenti di pollame testati in aree a rischio che portano al rilevamento del virus
Rilevazione precoce di HPAI negli uccelli selvatici	Numero di uccelli selvatici testati nell'ambito di attività di sorveglianza attiva o passiva che portano al rilevamento del virus
Contributo all'aumento della conoscenza su HPAI e LPAIV con un potenziale rischio zoonotico	Identificazione di mutazioni rilevanti del virus (adattamento agli ospiti mammiferi)

1.3 Complementarità con altre azioni — Valore aggiunto europeo

Spiegare come il progetto si basa sui risultati di attività passate svolte nel settore.

Illustrare la dimensione europea delle attività: dimensione transnazionale del progetto; impatto/interesse per diversi paesi dell'UE; possibilità di utilizzare i risultati in altri paesi; potenziale per sviluppare fiducia reciproca e cooperazione transfrontaliera tra i paesi dell'UE e tra paesi dell'UE e non-UE, ecc.

Quali paesi beneficeranno del progetto (direttamente e indirettamente)?

Le attività proposte si basano su solide conoscenze diagnostiche e un'ampia esperienza nella progettazione e implementazione di programmi di sorveglianza. Ospitando l'EURL per l'influenza aviaria (AI) e la malattia di Newcastle (ND), l'Italia contribuisce in modo sostanziale ad ottimizzare e armonizzare le attività di sorveglianza dell'influenza aviaria attraverso raccomandazioni e consultazioni ad hoc, oltre ad agire come punto di collegamento tra i vari Paesi Membri tramite la rete dei laboratori di riferimento nazionali (LRN) e con paesi terzi in relazione alla situazione epidemiologica dell'UE. Nell'ambito delle sue competenze (analisi filogenetiche e metodi diagnostici in diversi contesti), l'Italia promuove lo scambio di informazioni sulle caratteristiche dei virus circolanti in EU ed esperienze pratiche tra i LRN a livello europeo.

1.4 Popolazione target e area di implementazione

Descrivere le aree di implementazione delle attività del programma (ad esempio: sorveglianza passiva; sorveglianza attiva, come esami clinici dei gruppi, sorveglianza sierologica; vaccinazione, se implementata). Se possibile, fornire mappe in allegato.

Se applicabile, spiegare i fattori/considerazioni presi in esame nella decisione sul tipo di sorveglianza e sull'area della sua implementazione; nel caso di vaccinazione, spiegare i confini e la dimensione dell'area di vaccinazione.



Descrivere gli animali target e la dimensione della popolazione animale sia per il pollame che per gli uccelli selvatici e altre specie (specificare le specie, il numero di allevamenti, greggi o stabilimenti, e il numero di animali, se appropriato). Compilare la Tabella 1 (se pertinente) nell'Allegato a questo modulo.

POLLAME

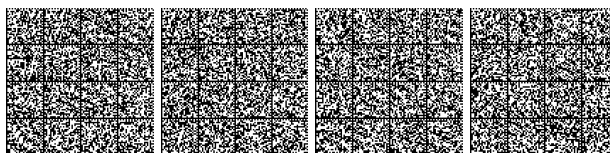
A livello nazionale, gli allevamenti ordinari di pollame e/o volatili in cattività sono organizzati per il 90% in filiere produttive (sistema produttivo integrato che comprende una o più aziende agroalimentari della produzione primaria in cui i soggetti interagiscono in base a un contratto stipulato volontariamente tra le parti).

Dal punto di vista geografico lo sviluppo del settore avicolo è condizionato dalle caratteristiche morfologiche, orografiche e climatiche del territorio (clima mite con minime variazioni di temperatura risultano più favorevoli per l'allevamento intensivo). Inoltre, la filiera produttiva richiede infrastrutture (grossi assi stradali e ferroviari) con elevato standard funzionale per garantire gli indispensabili collegamenti con tutti i centri di produzione, fornitura e distribuzione (approvvigionamento di mangime e animali, e distribuzione dei prodotti). Questi fattori hanno portato a una maggiore concentrazione degli allevamenti avicoli in alcune regioni più che in altre, in particolare in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. Quest'area, caratterizzata da una elevata densità di stabilimenti avicoli nella valle del fiume Po, rappresenta il 70% dell'avicoltura intensiva italiana si trova in prossimità di aree umide nella suddetta valle e di aree lagunari del Delta del Po, aree caratterizzate da una straordinaria biodiversità. In queste aree, che rappresentano un importante crocevia lungo le rotte migratorie che prendono origine dalle aree di riproduzione del Sud-est asiatico e della Siberia, sono infatti ospitate diverse centinaia di specie di uccelli acquatici.

Indipendentemente dall'elevato rischio di introduzione e diffusione dei virus di influenza aviaria in questi territori, il numero di allevamenti di pollame e altri stabilimenti ad essi collegati nella DPPA è aumentato in maniera esponenziale negli ultimi decenni, tanto che quest'area può essere considerata un'unica unità epidemiologica. Le possibili falle nell'applicazione delle misure di biosicurezza e il sistema di filiera produttiva, nonché l'allevamento intensivo di diverse specie di pollame, come polli, tacchini, faraone, quaglie e struzzi, per le quali i circuiti produttivi sono spesso sovrapposti, aumentano la minaccia di diffusione dell'IA. Per quanto riguarda le specie allevate e l'orientamento produttivo, la distribuzione territoriale è caratterizzata da una maggiore concentrazione di allevamenti di tacchini da carne nella Regione Veneto (in particolare nella provincia di Verona) mentre gli allevamenti di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo risultano più concentrati nelle regioni Emilia-Romagna e Lombardia.

A seconda delle specie allevate, le aziende agricole possono adottare un sistema "tutto dentro-tutto fuori" (broiler, tacchini da ingrasso, riproduttori) oppure scegliere di mantenere cicli produttivi continui con disinfezione terminale periodica in una singola unità produttiva (ovaiole, faraone, capponi). Ad oggi, il Decreto Ministeriale DM 30 maggio 2023, in linea con il Regolamento UE n. 2016/429, fornisce specifiche indicazioni sulle misure di biosicurezza da applicare negli allevamenti avicoli. Di particolare rilievo è la disposizione relativa alle restrizioni per il ripopolamento degli allevamenti di tacchini da ingrasso nelle aree a maggior rischio. In tali aree, il ripopolamento è consentito in base a zone territoriali definite come aree omogenee, previa verifica del rispetto degli standard di biosicurezza.

In ciascuna area omogenea, a tutti gli allevamenti di tacchini da carne è consentito il ripopolamento entro un periodo limitato (20 giorni), consentendo lo svuotamento completo e sincrono dell'area al momento della macellazione e poter così garantire, in caso di riemersione dell'influenza aviaria (AI), l'applicazione di un sistema "tutto dentro-tutto fuori"



per l'intera area. Inoltre, questa pratica evita la contemporanea presenza di allevamenti di tacchini con animali di età diversa situati in stretta vicinanza, rendendo più efficace la gestione dei focolai di AI nelle aree densamente popolate da pollame (DPPA).

Secondo il Decreto Ministeriale DM 30 maggio 2023, ogni regione del territorio nazionale deve identificare le aree a rischio di introduzione e diffusione secondaria del virus dell'influenza aviaria seguendo un protocollo di valutazione del rischio, come previsto dalla Decisione di Esecuzione (UE) n. 2018/1136. In queste aree è prevista una sorveglianza virologica basata sul rischio negli allevamenti avicoli, in conformità con le indicazioni riportate nella sezione 2.1.1.

Inoltre, per categorizzare gli allevamenti in base al rischio correlato a zoonosi, sicurezza alimentare e resistenza agli antimicrobici, è stato istituito un sistema integrato (ClassyFarm, <https://www.classyfarm.it/index.php/en/>) che facilita e migliora la collaborazione e il dialogo tra gli allevatori e l'autorità competente, elevando i livelli di sicurezza e qualità dei prodotti nella filiera agroalimentare.

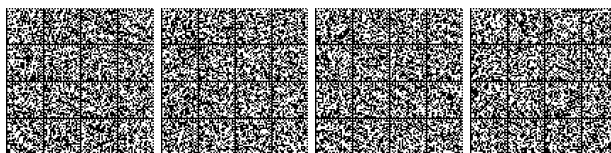
ClassyFarm consente la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione di dati relativi alle seguenti aree di valutazione:

- biosicurezza;
- benessere animale;
- parametri sanitari e produttivi;
- alimentazione animale;
- consumo di farmaci antimicrobici;
- lesioni riscontrate al macello.

ClassyFarm è uno strumento efficace per rafforzare la prevenzione delle malattie animali e la lotta alla resistenza agli antimicrobici, rendendo più efficienti i controlli ufficiali da parte delle autorità competenti. Allo stesso tempo, offre agli allevatori l'opportunità di migliorare le proprie pratiche e puntare all'eccellenza.

Il piano di sorveglianza per l'influenza aviaria per l'anno 2024 è stato definito considerando i seguenti fattori di rischio:

- ubicazione dell'allevamento, in prossimità di zone umide o in zone caratterizzate da un'elevata densità di uccelli selvatici migratori, in particolare quelli delle specie bersaglio elencate sul sito del laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle e regolarmente aggiornato dall'EFSa (<https://www.izsvenezie.com/documents/reference-laboratories/avian-influenza/useful-resources/wild-bird-target-species-for-passive-surveillance.pdf>);
- ubicazione dell'allevamento in aree ad elevata densità avicola (DPPA), e conseguente complessità del sistema produttivo, incluse le connessioni funzionali tra gli stabilimenti;
- gli allevamenti ricadenti nelle aree di svernamento del germano reale (che per la gran parte sono sovrapponibili alle DPPA);
- caratteristiche strutturali e gestionali del sistema produttivo avicolo;
- situazione epidemiologica passata e attuale (fattori di rischio per l'introduzione e la diffusione dei virus influenzali identificati nel corso di precedenti epidemie);
- flusso e tipologia di scambi commerciali;



-specie e tipologia produttiva (presenza nello stabilimento di categorie di pollame a lunga vita produttiva, multi-età e multi-specie, suscettibilità e probabilità di infezione) secondo Busani et al., 2009 doi: 10.1016/j.tvjl.2008.02.013);

-misure di biosicurezza degli allevamenti ordinari di specie a rischio;

-presenza di stabilimenti avicoli free-range e/o stabilimenti in cui il pollame può entrare in contatto con i volatili selvatici (assenza di barriere o barriere non funzionali);

-le valutazioni del rischio ed i pareri scientifici rilasciati dal Centro Nazionale di Referenza per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle in relazione alla rilevanza della diffusione dei virus influenzali ad alta patogenicità da parte degli uccelli selvatici.

In base al rischio di introduzione e/o di diffusione dei virus influenzali, sono inclusi nel piano di sorveglianza sia allevamenti ordinari - compreso quelli con capacità fino a 250 capi - che quelli con modalità "svezzamento" delle seguenti specie e orientamento produttivo:

a) galline ovaiole;

b) galline ovaiole free-range (modalità di allevamento "all'aperto");

c) galline da riproduzione;

d) tacchini da carne;

e) tacchini da riproduzione;

f) quaglie da riproduzione;

g) faraone da riproduzione;

h) anatre da carne;

i) anatre da riproduzione;

j) oche da carne;

k) oche da riproduzione;

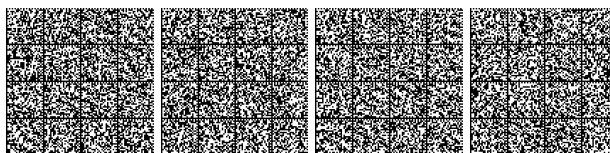
l) selvaggina da penna (galliformi), inclusi i riproduttori;

m) ratiti.

Inoltre, facendo seguito alla valutazione del rischio, sono inclusi nell'ambito della sorveglianza anche allevamenti ordinari che detengono fino a 250 capi (ex rurali) e gli allevamenti con modalità svezzamento. Le caratteristiche strutturali e gestionali di tali allevamenti infatti li rendono maggiormente a rischio per quanto riguarda nuove introduzioni virali.

Tuttavia, considerando la diffusione silente dei virus dell'influenza aviaria nei broiler durante l'epidemia del 2021-22 (Viruses 2022, 14(8), 1600; <https://doi.org/10.3390/v14081600>), questa tipologia produttiva sarà sottoposta a sorveglianza virologica nei periodi dell'anno a rischio (vedi Sezione 2.1.1).

I polli riproduttori, le faraone riproduttori, i ratiti, il pollame da ingrasso e gli allevamenti commerciali con meno di 250 capi sono stati inclusi nel presente piano, come stabilito nell'Allegato II, Parte I, Sezione 6, punti 1-4, del Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione, in quanto considerati a più alto rischio a causa di uno o più dei seguenti fattori:



1) la struttura e complessità del sistema produttivo di cui fanno parte e le connessioni funzionali tra gli allevamenti, in particolare perché operano in aree con alta densità di insediamenti;

2) a livello di allevamento:

- i) presenza di specie avicole a lunga vita e di età diverse,
- ii) pratiche di allevamento all'aperto,
- iii) pratiche di biosicurezza e condizioni di stabulazione subottimali,
- iv) presenza di diverse specie avicole, incluse quelle che non mostrano segni clinici significativi,
- v) movimenti o trasferimenti frequenti, che implicano una maggiore probabilità di contatto diretto e/o indiretto con animali infetti o fomite.

Inoltre, l'Italia ha registrato in passato cluster di infezione da LPAIV, in cui l'origine delle epidemie è stata ricondotta a una delle suddette specie o tipologie produttive di pollame (ad esempio, la quaglia giapponese è stata identificata come responsabile della persistenza del virus LPAI nel periodo interepidemico dell'epidemia di H7N1 LPAI del 2000-2001).

L'inclusione di queste specie avicole nel piano di sorveglianza soddisfa uno degli obiettivi del piano nazionale di sorveglianza multi-componente, riassunto nella tabella riportata al Punto 1.2, ovvero la rilevazione di LPAIV circolanti in aree ad alta densità di insediamenti avicoli al fine di:

(a) identificare cluster di infezione da LPAIV; e

(b) monitorare il rischio di diffusione di LPAIV tramite movimenti di pollame e fomite in determinati sistemi produttivi a rischio.

La strategia alla base della selezione degli stabilimenti individuati in base alle tipologie di attività, il numero di stabilimenti da campionare e il numero di campioni da prelevare in ciascuno stabilimento sono descritti in dettaglio insieme alle procedure di campionamento nella sezione 2.1.1

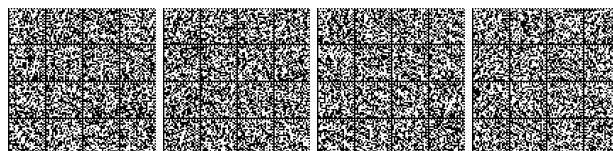
All'Allegato 1 è riportato, in dettaglio, il numero degli allevamenti di pollame domestico oggetto del presente piano di sorveglianza nelle regioni ad alto e medio rischio, suddiviso per tipologia di attività a livello provinciale (dati BDN 24/04/2024).

VOLATILI SELVATICI

Il parere di esperti ornitologi è richiesto costantemente per ottenere informazioni aggiornate sulla popolazione di uccelli selvatici migratori.

Il censimento degli uccelli acquatici svernanti nelle zone umide italiane viene effettuato da oltre vent'anni nell'ambito dell'International Waterbird Census (IWC, <https://www.wetlands.org/knowledge-base/international-waterbird-census/>), un programma di monitoraggio attivo in 143 paesi che mira a raccogliere informazioni sulla presenza, i numeri e le tendenze di oltre 130 specie di uccelli acquatici nei siti umidi. I risultati sono anche funzionali a stabilire le priorità di conservazione dei siti (ad esempio, criteri della Convenzione di Ramsar, Zone di Protezione Speciale previste dalla Direttiva 2009/147/CE).

L'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) svolge il ruolo di coordinatore nazionale per l'Italia. La copertura raggiunta, per molte regioni italiane, si avvicina alla totalità delle zone umide esistenti



<https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/biodiversita/ispra-e-la-biodiversita/attivita-e-progetti/progetto-iwc-italia>).

L'ultimo rapporto ufficiale dell'International Waterbird Census (IWC) per il periodo 2019-2023 (<https://iwc.wetlands.org/index.php/nattotals>) fornisce un riepilogo dei conteggi totali degli uccelli raggruppati per paese, con filtri che permettono di visualizzare i totali per specie selezionate. Per impostazione predefinita, vengono mostrati i conteggi di gennaio, in quanto è il mese principale per l'IWC.

1.5 Situazione epidemiologica

Descrivere la situazione epidemiologica attuale, menzionando i rischi/fattori che possono contribuire all'introduzione e alla diffusione della malattia; indicare la probabilità di introduzione e diffusione della malattia dai paesi limitrofi.

Negli ultimi trent'anni, l'Italia ha affrontato numerose epidemie di influenza aviaria nel pollame, causate da virus a bassa (LPAI) e alta patogenicità (HPAI), con livelli di gravità e persistenza variabili. La maggior parte dei focolai si sono concentrati in un'area geografica che si distingue per le elevate densità di allevamenti di pollame, e che si estende lungo la valle del fiume Po nel nord-est del Paese. Le specie allevate in queste aree, quali galline ovaiole e tacchini da carne, sono fra le più suscettibili all'infezione e gli allevamenti si ritrovano in prossimità di zone umide che rappresentano un importante crocevia per le rotte migratorie di volatili selvatici, ospiti naturali dei virus influenzali, e che ne ospitano una grande varietà.

Dopo le grandi epidemie di HPAI e LPAI alla fine degli anni '90 e all'inizio degli anni 2000, che hanno provocato gravi perdite economiche per l'industria avicola e la società, sono state rilevate solo incursioni sporadiche fino al 2016. Nel biennio 2017-2018 invece, l'Italia ha registrato numerosi casi di HPAI H5N8, suddivisi in due distinte ondate epidemiche, per un totale di 83 focolai nel pollame e 14 negli uccelli selvatici (Mulatti, 2018¹).

All'inizio del 2021, il settore avicolo italiano è stato marginalmente interessato dall'epidemia di HPAI H5N8, con tre casi positivi rilevati tra gennaio e febbraio in allevamenti rurali. Nonostante le efficaci misure di biosicurezza e la consapevolezza degli allevatori e dei servizi veterinari locali, nell'autunno del 2021 l'Italia è stata uno dei Paesi europei più colpiti durante l'epidemia di HPAI H5N1, con un totale di 317 focolai nel pollame e 23 in volatili selvatici e ornamentali (22 selvatici e 1 ornamentale) in nove diverse regioni italiane. La circolazione virale si è concentrata principalmente nelle aree densamente popolate situate tra le regioni Veneto e Lombardia, in particolare nelle province di Verona, Padova, Vicenza, Brescia e Mantova. Analogamente all'epidemia di HPAI H5N8 del 2017-2018, l'introduzione nel settore domestico è avvenuta tramite contatti diretti o indiretti con i volatili selvatici infetti con ceppi altamente patogeni. L'epidemia ha colpito prevalentemente gli allevamenti di tacchini da carne, come frequentemente osservato in precedenza, tuttavia, a differenza delle epidemie registrate dal 1999 in poi, l'epidemia del 2021-2022 si è caratterizzata per un coinvolgimento significativo del settore dei broiler, sebbene spesso con sintomi scarsi o assenti (Fornasiero, 2023²; Gobbo, 2022³).

Il primo caso di HPAI nel pollame nel 2022 è stato rilevato ai margini della DPPA all'inizio dell'autunno. L'ondata epidemica successiva è stata caratterizzata principalmente da

¹ DOI: 10.1038/s41598-018-36892-1

² <https://doi.org/10.3390/pathogens12010100>

³ DOI: 10.3390/v14081600



introduzioni primarie senza una diffusa trasmissione secondaria del virus. Rispetto alla stagione precedente, il settore avicolo è stato meno colpito, con un totale di 30 focolai rilevati fino alla fine di dicembre 2022, sia negli allevamenti commerciali che in quelli rurali.

Nel corso del 2023, il numero complessivo di focolai di influenza aviaria nel pollame in Italia è diminuito ulteriormente rispetto alle due stagioni epidemiche precedenti. Tuttavia, dall'inizio del 2023 è stato osservato un numero inatteso di rilevamenti di virus HPAI negli uccelli marini, principalmente in specie di gabbiani e in particolare nel gabbiano comune, con eventi di mortalità di massa. La circolazione del virus ha interessato principalmente il nord Italia, in particolare l'area del Lago di Garda, dove sono stati trovati centinaia di animali morti o gravemente malati. A poche settimane dagli eventi di mortalità nei gabbiani, tra l'inizio di marzo e metà aprile, sono stati rilevati diversi focolai (n=6) in allevamenti commerciali nella regione Veneto (quattro in allevamenti di tacchini da ingrasso e due in allevamenti di galline ovaiole). Questi focolai sono stati caratterizzati da bassa mortalità, prevalenza molto bassa e quasi nessun calo significativo nella produzione di uova o consumo di mangimi e acqua. Tra marzo e luglio, sono stati rilevati cinque focolai nel pollame: tre in allevamenti multispecie/rurali nelle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, uno in tacchini da carne in Emilia-Romagna e uno in un allevamento di selvaggina allevata (galliformi) in Lombardia.

Dopo un calo dei rilevamenti del virus HPAI durante il periodo luglio-settembre 2023, in particolare nei volatili domestici, quattro focolai sono stati rilevati nel pollame nella seconda metà di novembre, poche settimane dopo l'inizio della nuova stagione epidemica in una delle zone a maggiore densità di allevamenti avicoli dell'intero territorio nazionale (Padova e Verona). Nel dicembre 2023, un ulteriore focolaio di HPAI H5N1 è stato confermato in un allevamento non commerciale multispecie che allevava oche, anatre, struzzi, piccioni e polli situato nella regione Puglia in provincia di Lecce, ed è stato il primo focolaio segnalato nel pollame in questa regione, sebbene il virus HPAI fosse già stato rilevato negli uccelli selvatici nella regione fin dal 2005. Da dicembre 2023 a maggio 2024, un unico focolaio è stato registrato nel pollame in provincia di Padova in un allevamento di tacchini da carne. Solo 20 positività sono state riscontrate nei volatili selvatici, con la peculiarità di un numero più elevato di positività in gruiformi rispetto alle scorse annate. I rimanenti casi sono da ascrivere a soggetti appartenenti alla famiglia degli Anatidi. L'ultima positività risale a metà febbraio 2024.

Nel 2023 sono stati anche rilevate anche le prime positività in mammiferi: due volpi rosse (*Vulpes vulpes*) trovate morte o moribonde in provincia di Padova e di Rovigo sono risultate positive al test real time RT-PCR; cinque cani (*Canis familiaris*) e un gatto (*Felis catus*) sono risultati sierologicamente positive, tramite il test di microneutralizzazione (MN), ad un ceppo H5 omologo al virus rilevato in un focolaio di pollame rurale in Lombardia.

Le informazioni più aggiornate sui focolai di LPAI e HPAI nel pollame e negli volatili ornamentali, nonché sui casi positivi negli uccelli selvatici, secondo le fonti ufficiali, sono disponibili qui: <https://www.izsvenezie.com/reference-laboratories/avian-influenza-newcastle-disease/italy-update/>.

I dettagli epidemiologici, come la curva epidemica, la distribuzione geografica e le specie interessate (es: specie colpite, paese, data, sottotipo virale), sono disponibili qui: <https://eurlaidata.izsvenezie.it/epidemio.php#>.



2. QUALITÀ

2.1 Metodologia

Le attività del programma devono essere chiare e adeguate per affrontare le esigenze e raggiungere risultati desiderati. Devono essere adattate alla situazione e al rischio della malattia e realizzabili in termini di capacità per la loro implementazione.

Descrivere chiaramente le modalità di pianificazione e implementazione illustrando i problemi/le esigenze individuati e le soluzioni/ attività proposte menzionando un cronoprogramma per l'implementazione delle attività specifiche.

2.1.1 Sorveglianza

Descrivere la sorveglianza della malattia in base al tipo di attività (attiva, passiva, basata sui rischi...). Per ciascun tipo di sorveglianza da implementare descrivere: gli obiettivi (per area di rischio, se applicabile), i criteri per includere un allevamento e un animale nella sorveglianza attiva; come verranno selezionati gli allevamenti; la frequenza e il cronoprogramma per l'attuazione degli esami clinici (incluso l'intervallo tra gli stessi); lo schema/strategia di campionamento, il tipo di campioni, chi effettuerà gli esami clinici e il campionamento; le procedure per l'esame clinico, la raccolta e la consegna dei campioni. Riportare la definizione di caso.

POLLAME

Il programma nazionale di sorveglianza per i virus dell'influenza aviaria (AI) nel pollame è un programma che integra le misure di sorveglianza attiva basata sui rischi (SBR) ad un sistema di individuazione precoce tramite sorveglianza passiva, in base alle disposizioni, criteri e linee guida di cui all'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione.

La scelta di un approccio RBS è stata determinata dalla valutazione a livello nazionale dei criteri e dei fattori di rischio elencati nelle Sezioni 5 e 6 dell'Allegato II, Parte I, del Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione. Questa valutazione ha preso in considerazione le principali vie di introduzione primaria e diffusione secondaria dell'infezione negli allevamenti di pollame, in particolare:

- (i) contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici, in particolare specie migratorie di uccelli acquatici;
- (ii) contatto diretto o indiretto con allevamenti di pollame infetti;
- (iii) movimenti tra allevamenti di pollame, prodotti avicoli, personale, fomite e veicoli.

La progettazione dell'approccio della SBR è stata sviluppata in tre parti:

1. Analisi delle linee guida, dei criteri e dei fattori di rischio esistenti elencati nelle sezioni 5 e 6 dell'Allegato II, parte I, del Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione con riferimento alle fonti di dati nazionali disponibili sulla popolazione avicola e ai fattori di rischio

2. Matrice di rischio: sviluppo di una matrice di rischio per la quale sono stati identificati quattro specifici fattori di rischio:

- (i) specie e tipo di produzione (susceptibilità e probabilità di infezione secondo Busani et al., 2009, doi: 10.1016/j.tvjl.2008.02.013, pollame a lunga vita);



(ii) posizione degli allevamenti avicoli, come indicazione delle regioni prioritarie per la sorveglianza, derivate dall'identificazione delle aree densamente popolate da pollame (DPPAs);

(iii) prossimità alle zone umide, considerata un indicatore per la presenza di siti di nidificazione e svernamento di uccelli acquatici selvatici (maggiore rischio di introduzione dell'AI tramite uccelli selvatici);

(iv) situazione epidemiologica negli ultimi 5 anni (occorrenza e caratteristiche dei casi di LPAI e HPAI nel pollame)

3. Definizione di provincia a rischio di AI: per ciascun fattore di rischio sopra elencato è stata calcolata una stima del livello di rischio per provincia; i singoli livelli di rischio sono stati riassunti al fine di ottenere un livello di rischio complessivo; le province sono state riclassificate in base al rischio complessivo in province ad alto, medio e basso rischio.

Le province identificate come ad alto rischio di introduzione e diffusione del virus di influenza aviaria nel presente piano, sono:

-Emilia Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna;

-Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova;

-Piemonte: province di Cuneo;

-Veneto: province di Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza.

Le province identificate come a medio rischio di introduzione e diffusione del virus di influenza aviaria nel presente piano, sono:

-Friuli-Venezia Giulia: province di Pordenone e Udine;

-Lazio: provincia di Viterbo;

-Umbria: province di Perugia e Terni;

-Veneto: provincia di Treviso.

Il rimanente territorio nazionale è considerato a basso rischio.

Nelle province identificate ad alto rischio, la sorveglianza attiva sarà implementata su tutti gli allevamenti avicoli commerciali con ≥ 250 capi appartenenti alle categorie produttive elencate nella Sezione 1.4. Nelle province a rischio medio, la Sorveglianza avverrà su base campionaria. Nel rimanente territorio, considerato a basso rischio sarà implementato esclusivamente il sistema di rilevamento precoce – sorveglianza passiva.

Il sistema di individuazione precoce - sorveglianza passiva - dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame domestico integra le attività di SBR - sorveglianza attiva - e dovrà essere implementato trasversalmente in tutti i settori avicoli e su tutto il territorio nazionale. Questo tipo di sorveglianza comporta la segnalazione tempestiva e obbligatoria all'autorità competente dell'aumento del tasso di mortalità, della comparsa di segni clinici riferibili all'influenza aviaria, o di qualsiasi modifica dei normali parametri di produzione, assunzione di mangime e acqua, da parte degli operatori e dei detentori degli animali secondo quanto riportato nell'Allegato 2 al presente piano. Si differenzia dalla sorveglianza attiva in quanto non è una pratica programmata e continuativa. La probabilità di segnalazione varia in base



all'esperienza dei detentori del pollame, alla consapevolezza della malattia e al tasso di mortalità, che dipendono strettamente dalla specie, dalla categoria produttiva, dal sistema di gestione dell'allevamento, dal sesso e dall'età del pollame. Tuttavia, aggiunge valore al sistema complessivo di sorveglianza dell'IA.

Gli obiettivi delle due componenti del programma di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame, la sorveglianza attiva basata sui rischi (SBR) ed il sistema di individuazione precoce, consistono nell'informare l'autorità competente riguardo alla rilevazione:

- dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in una fase iniziale di introduzione nella popolazione avicola domestica al fine di limitare la diffusione secondaria della malattia;
- dei virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità dei sottotipi H5 e H7 circolanti nei galliformi (polli, tacchini, faraone, fagiani, pernici e quaglie), anatidi e ratiti;
- dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in specie avicole che generalmente non presentano segni clinici significativi come anatre e oche, in particolare per negli animali allevati (Anseriformes) per il ripopolamento.

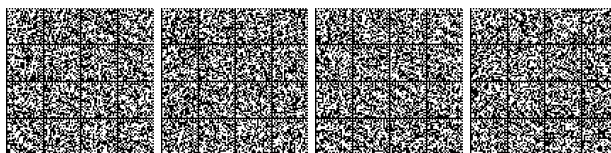
L'approccio integrato della SBR e del sistema di individuazione precoce contribuiranno all'aumento delle conoscenze in materia di virus influenzali con un potenziale rischio zoonotico.

Schema di campionamento per la componente di sorveglianza attiva basata sul rischio (SBR)

Allevamenti ordinari (non familiari)

Nelle province identificate ad alto rischio di introduzione e diffusione di virus influenzali aviari, ricadenti nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, dovranno essere campionati tutti gli allevamenti avicoli commerciali con un numero di capi ≥ 250 appartenenti alle categorie produttive elencate nella Sezione 1.4, con le modalità di seguito riportate:

- Tacchini da carne: prelievo sierologico da 5 animali per capannone con un numero minimo di 10 animali per azienda, una volta l'anno (preferibilmente prima del carico verso il macello sia per i maschi sia per le femmine);
- Quaglie riproduttori: prelievo virologico in allevamento di almeno 20 animali con cadenza semestrale;
- Anatre e oche da ingrasso e da riproduzione: prelievo con cadenza semestrale per esame virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e/o pool di feci fresche) da 5 animali per unità produttiva con un numero minimo di 10 animali per azienda a cadenza semestrale;
- Allevamenti da riproduzione (a eccezione di quelli di anatre e oche e quaglie) e di ovaiole per la produzione di uova da consumo (compresi gli allevamenti free-range): prelievo di campioni di sangue da 5 animali per unità produttiva con un numero minimo di 10 animali per azienda una volta l'anno, possibilmente prima della movimentazione verso gli allevamenti da deposizione per le pollastre e prima del carico al macello;
- Altri volatili da carne (esclusi broiler e quaglie): prelievo sierologico di almeno 10 animali per allevamento una volta/anno;
- Selvaggina: prelievo di 5 campioni di sangue per voliera con cadenza semestrale (10 nel caso l'allevamento sia costituito da una unica voliera);



- Ratiti: prelievo sierologico di almeno 10 animali per allevamento una volta/anno.

Nelle aree classificate a medio rischio di introduzione e diffusione di virus influenzali aviari, dovranno essere sottoposti a sorveglianza attiva le specie e orientamenti produttivi di seguito riportati:

- tacchini da ingrasso e riproduttori, polli riproduttori;
- galline ovaiole sia allevate al chiuso sia free-range;
- selvaggina riproduttori;
- oche e anatre da ingrasso e riproduttori.

Per ciascuna delle categorie produttive sopra menzionate (escluse anatre e oche da carne e da riproduzione), il numero di stabilimenti da campionare una volta all'anno si basa su uno schema di campionamento rappresentativo, come dettagliato nelle linee guida della Decisione della Commissione 2010/367/CE, Allegato I, paragrafi 2.1 e 2.2, e paragrafo 5.1, tabelle 1 e 2 (con una probabilità del 95% di identificare almeno un animale positivo, considerando una prevalenza del 5%).

In ogni allevamento (esclusi anatre e oche da carne e da riproduzione), i campioni sierologici dovranno essere raccolti da un minimo di 10 animali scelti casualmente tra quelli presenti nelle diverse unità dell'allevamento (con una probabilità del 95% di identificare almeno un animale positivo, considerando una prevalenza del 30%). Se l'allevamento dispone di più di un capannone, saranno prelevati campioni da 5 animali per unità.

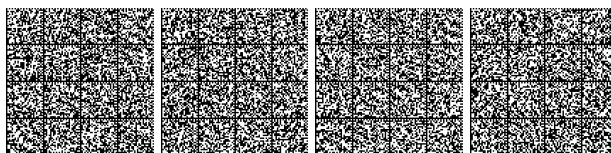
Per anatre e oche da carne e da riproduzione, ogni sei mesi saranno raccolti campioni virologici (tamponi cloacali e/o pool di feci fresche) da 5 animali per unità produttiva, con un minimo di 10 campioni per allevamento. Se l'allevamento dispone di un solo capannone, saranno campionati 10 animali.

Nel rimanente territorio nazionale italiano, considerato a minore rischio, le attività di sorveglianza sono basate sulla notifica di casi sospetti di influenza aviaria (sorveglianza passiva) e sulla sorveglianza attiva negli allevamenti con orientamento svezzamento.

Allevamenti ordinari fino a 250 capi

Nelle regioni considerate ad alto e medio rischio, saranno individuate gli allevamenti da testare due volte all'anno (in primavera e autunno, durante i periodi migratori). Gli allevamenti da sottoporre a sorveglianza saranno identificati dai servizi veterinari regionali, tenendo conto dei principali fattori di rischio per l'introduzione dei virus dell'influenza aviaria (ad esempio, allevamenti all'aperto, vicini a zone umide o ad altri siti di sosta per uccelli migratori, allevamenti multispecie e multietà) e per la diffusione di tali virus (ad esempio, partecipazione a fiere mostre e mercati, ubicazione in una DPPA).

Le categorie produttive da campionare saranno definiti in base al tipo produttivo e alle specie allevate nell'azienda. In ogni allevamento sono sottoposti a prelievo per indagini virologiche almeno 10 volatili. Su tutto il territorio nazionale saranno campionati e testati attivamente 500 allevamenti.



Allevamenti con orientamento svezzamento

Negli allevamenti con modalità svezzamento accreditati per il commercio extra-regionale e per quelli autorizzati a partecipare a fiere, mostre e mercati devono essere sottoposti a cadenza mensile a prelievo sierologico, almeno 5 animali per capannone con un minimo di 10 animali per stabilimento fino ad un massimo di 20; nel caso fossero presenti anatidi, questi devono essere sottoposti a prelievi per l'esame virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e pool di feci fresche) con la stessa numerosità sopra indicata. L'esito di tali prelievi deve essere riportato sul documento di accompagnamento degli animali.

Nei restanti allevamenti rientranti nelle categorie svezzamento, è previsto il prelievo sierologico trimestrale con le modalità sopra descritte.

La scelta degli animali da campionare deve essere rappresentativa e basata sui seguenti criteri epidemiologici di priorità:

1. soggetti morti o malati di qualsiasi età
2. specie a rischio
3. animali di età più elevata in rapporto alla categoria
4. animali allevati all'aperto
5. animali rientrati da fiere, mostre e mercati
6. altre categorie ritenute significative sulla base della valutazione del veterinario ufficiale

Negli allevamenti multispecie, i campioni sono preferibilmente prelevati da anatre, oche e tacchini.

Per tutte le specie avicole, i veterinari ufficiali delle Aziende Sanitarie Locali sono responsabili delle attività di campionamento previste dal piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria.

Per le analisi da effettuarsi con test PCR, i campioni dovranno essere analizzati in pool (pool di 5 campioni) al fine di ridurre i costi del programma di sorveglianza.

Sorveglianza virologica nella stagione ad alto rischio

In considerazione delle mutate condizioni epidemiologiche (dinamiche di introduzione e diffusione della malattia) osservate durante le epidemie 2021-22 e 2022-23 è previsto un piano di sorveglianza addizionale da svolgersi negli allevamenti avicoli, tra il 15 settembre ed il 15 marzo, secondo le seguenti indicazioni:

- tacchini da carne, pollastre e ovaiole in fase di deposizione: nelle province ad alto rischio delle regioni Veneto e Lombardia, dev'essere selezionato su base campionaria un numero di allevamenti tale da escludere la circolazione di virus influenzali con una prevalenza inter allevamento pari a 3% e un livello di confidenza del 95%. Il numero di allevamenti campionabili andrà computato a livello provinciale e dovrà basarsi sul totale degli allevamenti accasati presenti e proporzionalmente ripartito in funzione di questi indirizzi produttivi;
- broiler: nelle province ad altro rischio delle regioni Veneto e Lombardia, , devono essere testati tutti gli allevamenti che detengono animali fra i 37 e i 44 giorni di età. Ciò avvalendosi di campioni prelevati in autogestione-dalle filiere ed analizzati dalle stesse, se dotate di



laboratori. Le filiere possono essere coadiuvate dalle ASL e dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio sia per il prelievo che per l'analisi dei campioni. Le attività svolte sono rendicontate al CRN IA & ND e alla regione di competenza.

Il campionamento deve essere effettuato ogni 15 giorni. In ciascun allevamento appartenente alle categorie avicole di cui ai punti 1) e 2) sopra indicati, saranno raccolti almeno 10 tamponi tracheali da uccelli deceduti per cause naturali il giorno del campionamento (o, in loro assenza, deceduti nei giorni immediatamente precedenti al giorno del campionamento) e/o da uccelli sintomatici o moribondi.

Le attività svolte saranno comunicate al Laboratorio Nazionale di Riferimento per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle (NRL IA & ND) e alle regioni competenti.

AVIFAUNA SALVATICA

L'obiettivo del programma nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria negli uccelli selvatici è la rilevazione tempestiva dei virus HPAI circolanti in queste popolazioni, al fine di prevenire l'introduzione del virus negli allevamenti avicoli. La strategia del programma italiano di sorveglianza per l'influenza aviaria negli uccelli selvatici è guidata dalla situazione epidemiologica nazionale e internazionale prevalente e dai pareri scientifici/rapporti di monitoraggio trimestrali pubblicati da EFSA/ECDC/EURLIA&ND (<https://www.efsa.europa.eu/en/publications?s=avian+influenza+overview>).

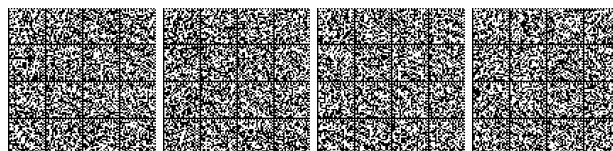
Il programma nazionale italiano di sorveglianza per l'influenza aviaria (AI) nei volatili selvatici si articola in due componenti, in conformità alle disposizioni, ai criteri e alle linee guida stabiliti nell'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione:

1) Sistema di rilevamento precoce - sorveglianza passiva

Questo sistema, attivo tutto l'anno su tutto il territorio nazionale italiano, si concentra sull'identificazione dei virus HPAI notificabili negli uccelli selvatici. Si basa sulla raccolta di uccelli selvatici trovati morti o sintomatici e moribondi appartenenti a specie target. Particolare attenzione è data agli uccelli trovati morti nelle zone umide e nelle aree caratterizzate dalla presenza di allevamenti commerciali di pollame e aree geografiche situate su rotte migratorie. Inoltre, è prevista una sorveglianza passiva intensificata nelle valli da pesca e nelle riserve di caccia situate nella grande formazione del Delta del fiume Po.

La componente di sorveglianza passiva si basa su indagini virologiche e si concentra su una lista di specie target di uccelli selvatici disponibile sui siti EFSA ed EURL per AI & ND (<https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-8807>) oppure <https://www.izsvenezie.com/reference-laboratories/avian-influenza-newcastle-disease/>)

così da massimizzare la sensibilità della rilevazione di virus H5 HPAI. Inoltre, in Italia, a seguito di valutazioni e pareri di esperti ornitologi ed epidemiologi potranno essere identificate ulteriori aree e specie che potrebbero essere incluse nel monitoraggio. Il fattore di rischio principale per l'introduzione dei virus HPAI è legato alla localizzazione di zone umide secondo la Convenzione RAMSAR distribuite sul territorio italiano, in quanto habitat che supportano flora e fauna caratteristiche, in particolare uccelli acquatici che rappresentano ospiti naturali dei virus influenzali.



2) Componente di sorveglianza attiva

Questa componente rappresenta una preziosa fonte di informazioni e allerta per una possibile introduzione e diffusione di HPAI nelle popolazioni avicole. In particolare:

- le informazioni verranno raccolte in momenti specifici dell'anno durante le migrazioni stagionali (ad esempio, la stagione venatoria, che in Italia va da fine settembre a fine gennaio);
- in aree di rilevanza epidemiologica, come siti di concentrazione di volatili lungo le principali rotte migratorie in prossimità delle aree densamente popolate da pollame, ad esempio la costa dell'Alto Adriatico, il delta del fiume Po e la Laguna di Venezia.

Le iniziative di ricerca aventi come topic la sorveglianza attiva per IA nei volatili selvatici hanno rappresentato per tutta l'epidemia di HPAI 2020/2021 nell'UE un buon indicatore del rischio di infezione per il pollame domestic, consentendo di rilevare la presenza di virus influenzali ad patogenicità (HPAI) in tamponi cloacali, tracheali e/o dal piumaggio prelevati da varie specie di volatili selvatici cacciati in valli da caccia/pesca, o da volatili selvatici campionati intra vitam o trovati moribondi (Gobbo et al. 2021 Oct 20;9(11):2188. doi: 10.3390/microorganisms9112188).

Considerato quanto riportato nella recente normativa europea, in particolare nel Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione, Allegato II, Parte I, Sezione 4, il quale prevede che, nell'ambito del piano per la sorveglianza dell'influenza aviaria, *"al fine dell'individuazione precoce della circolazione dei virus influenzali ad alta patogenicità (HPAI) nei volatili selvatici, si possa contemplare, in luoghi prioritari e in siti chiave, in particolare quelli in cui i volatili appartenenti a specie di volatili selvatici interessate entrano nell'Unione durante i loro movimenti migratori, almeno sulle rotte nordorientali e orientali, l'esecuzione del campionamento e di prove su: a) volatili caduti in trappola, b) volatili sani cacciati, c) volatili sentinella"*, ad integrazione delle attività di sorveglianza passiva le singole regioni, nel corso dell'anno 2025, individuate le aree a maggior rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali sul proprio territorio, predisporranno specifiche campagne di sorveglianza attiva su volatili cacciati o trappolati, a cui si rimanda.

Le definizioni di caso sospetto e confermato per HPAI e LPAI sono conformi al Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione, articolo 9, paragrafi 1-3, e Allegato I, Sezioni 1-2 (http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).

I dati riportati nella Tabella 1c relativi ai volatili da campionare si basano su una stima che ha tenuto conto dei cambiamenti nell'epidemiologia dell'influenza aviaria, che nelle ultime stagioni epidemiche ha visto un coinvolgimento sempre maggiore dei volatili selvatici, inclusi eventi di mortalità di massa. Una rivalutazione di tali numeri avverrà nell'ambito di una strategia di valutazione e potrà eventualmente essere ricalibrata ogni anno.



2.1.2 Analisi di laboratorio

Descrivere i test e i protocolli di analisi da utilizzare, i laboratori coinvolti e i test da essi eseguiti.

Descrivere le modalità di garanzia della qualità dei risultati prodotti da questi laboratori (è sufficiente indicare i sistemi di assicurazione della qualità adottati dai laboratori).

POLLAME

Con l'entrata in vigore del Regolamento Delegato (UE) 2020/689, il Laboratorio di Riferimento dell'Unione Europea per l'Influenza Aviaria (EURL-IA), ha reso disponibile sul proprio sito web (<https://www.izsvenezie.com/reference-laboratories/avian-influenza-newcastle-disease/diagnostic-protocols/>) informazioni, linee guida e documenti riguardanti:

- Prelievo di campioni, compreso il materiale tissutale da esaminare, e trasporto degli stessi;
- Procedure dettagliate per test diagnostici virologici, sierologici e molecolari;
- Interpretazione dei risultati diagnostici, con spiegazione dei potenziali limiti di un risultato positivo o negativo per ciascun metodo diagnostico.

I metodi diagnostici raccomandati dall'EURL-IA sono stati sviluppati in conformità ai Regolamenti (UE) 2016/429 e 2020/689, e secondo il Manuale diagnostico per l'influenza aviaria (Decisione 2006/437/CE) come previsto dalla Direttiva del Consiglio 2005/94/CE. Tale documento è stato ritenuto dall'EURL-IA tecnicamente valido anche dopo l'abrogazione della Direttiva 2005/94/CE.

Le prove di laboratorio per il programma di sorveglianza dell'IA nel pollame domestico sono condotte presso uno dei laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS).

Il siero dei volatili domestici dev'essere sottoposto a uno screening iniziale per la ricerca di anticorpi per influenza A tramite test ELISA competitivo. Gli accertamenti sierologici risultati positivi sono poi sottoposti alla prova di inibizione dell'emoagglutinazione (HI), per individuare i sottotipi H5 e H7.

I campioni sierologici risultati positivi per sottotipo H5 e H7 devono essere confermati dal Centro di Riferenza Nazionale per l'influenza aviaria tramite prova di inibizione dell'emoagglutinazione (HI) utilizzando ceppi specifici forniti dal laboratorio di riferimento dell'UE per l'influenza aviaria:

- per il sottotipo H5: A/teal/England/7394/06 (H5N3) e A/chicken/Scotland/59(H5N1);
- per il sottotipo H7: A/turkey/England/647/77 (H7N7) e A/African Starling/983/79 (H7N1).

Sui campioni prelevati per indagini virologiche viene effettuato uno screening iniziale mediante real time RT-PCR del gene M, seguito da un test per H5 e H7 dei campioni risultati positivi. Se i campioni risultano positivi a uno dei due sierotipi (H5 o H7) viene eseguita l'analisi del sito di clivaggio per definire se il ceppo è a bassa o alta patogenicità. I campioni risultati positivi a test molecolari vengono utilizzati per tentare l'isolamento virale. La virulenza di selezionati virus (es. ceppo del case index) eventualmente isolato sarà stimato usando il test dell'indice di patogenicità intravenoso (IVPI).

In considerazione del numero elevato di tamponi per indagini virologiche è prevista l'applicazione di una strategia di pooling (fino ad un max di 10 campioni in contemporanea).



I campioni positivi ai test virologici devono essere inviati, accompagnati dalla relativa documentazione, al Centro Nazionale di Referenza che effettua quanto prima un'analisi del sito di clivaggio al fine di determinare se si tratta di un virus dell'influenza a bassa o ad alta patogenicità e ulteriori indagini diagnostiche (isolamento, tipizzazione, analisi filogenetiche, ecc.).

Secondo l'esperienza maturata nel corso degli anni, alcune specie/tipologie di produzione di pollame, come le quaglie e i volatili detenuti in allevamenti rurali, quando testate sierologicamente (con ELISA, AGID o HI), forniscono risultati di difficile interpretazione per diversi motivi. Nella quaglia ad esempio, si sono spesso osservati risultati variabili e fenomeni di agglutinazione non specifici dovuti alle caratteristiche intrinseche di questa specie.

Gli allevamenti con capacità strutturale di massimo 250 capi sono maggiormente esposti a diversi fattori di rischio per l'introduzione e la diffusione dei virus dell'IA: i) presenza di specie avicole a lunga vita e multietà, ii) pratica di allevamento all'aperto, iii) pratiche di biosicurezza non ottimali, iv) presenza di diverse specie avicole, comprese quelle che non presentano segni clinici significativi, v) frequenti spostamenti o ricollocamenti. Tutte le condizioni precedenti implicano una maggiore probabilità di un contatto diretto e/o indiretto con animali o fomite infetti. Pertanto, in tali allevamenti i test sierologici possono fornire informazioni che non riflettono la circolazione attiva dei virus dell'influenza aviaria, in particolare di virus influenzali a bassa patogenicità (LPAIv), ma solo l'esposizione pregressa a virus dell'IA durante il ciclo di produzione della specie allevata (fenomeni di agglutinazione non specifica). Per i suddetti motivi, in applicazione delle disposizioni e dei criteri di cui al punto 2 lettera (c) (iii) e punto 3 lettere (a) e (b) della sezione 9 Allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione, e al fine di controllare tempestivamente la malattia, i campioni prelevati negli allevamenti di quaglie e negli allevamenti con capacità fino a 250 capi sono sottoposti a test virologici (real time RT-PCR), al fine di rilevare lo stato di infezione effettivo del pollame e/o la circolazione attiva dei virus dell'IA in questi gruppi di animali.

AVIFAUNA SELVATICA

I campioni sono testati tramite real time RT-PCR per la ricerca dei virus di influenza aviaria. Sui campioni positivi, viene effettuato l'isolamento virale su uova di pollo embrionate. Successivamente, specifici test biomolecolari vengono applicati per caratterizzare il sottotipo virale. Se un virus viene isolato, i metodi classici (sierologici) e molecolari di caratterizzazione del virus utilizzati dovranno essere coerenti con le procedure stabilite dal Laboratorio di Riferimento dell'Unione Europea per l'Influenza Aviaria e Malattia di Newcastle (<https://www.izsvenezie.com/reference-laboratories/avian-influenza-newcastle-disease/diagnostic-protocols/>).

In sintesi, le prove di laboratorio comprendono:

- Real time RT-PCR per l'influenza aviaria - test di screening per il gene matrice di tutti i virus dell'influenza A: per la rilevazione del gene matrice di qualsiasi virus dell'influenza A in campioni clinici e isolati virali,
- Real time RT-PCR per l'influenza aviaria - rileva il virus Eurasian H5/H7 AI: per la rilevazione del sottotipo H5/H7 del virus dell'influenza aviaria (AI) in campioni clinici e isolati virali,
- RT-PCR per l'influenza aviaria - rileva il virus Eurasian H5/H7 AI: per la rilevazione del sottotipo H5/H7 del virus dell'influenza aviaria (AI) in campioni clinici e isolati virali,



- Real time RT-PCR per l'influenza aviaria - rileva la componente della neuraminidasi (N) del virus AI: per la rilevazione del sottotipo N1 del virus dell'influenza aviaria (AI) in campioni clinici e isolati virali,
- Isolamento del virus in uova di pollo embrionate SPF (Specific Pathogen Free),
- Determinazione e analisi della sequenza nucleotidica (e della relativa sequenza amminoacidica) di specifiche regioni del genoma dei virus dell'IA.
- Sequenziamento del genoma completo dei virus identificati e successiva analisi filogenetica.

Le prove di laboratorio per il programma di sorveglianza dell'IA negli uccelli selvatici saranno condotte presso uno dei laboratori della rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS). I campioni risultati positivi devono essere tempestivamente inviati al Centro Nazionale di Riferenza per l'IA per la conferma del risultato e ulteriori indagini (isolamento del virus, caratterizzazione del virus, analisi filogenetica, ecc.), insieme a tutta la relativa documentazione.

Il Laboratorio Nazionale di Riferimento italiano (che è anche Laboratorio di Riferimento dell'UE per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle) opera secondo un sistema di gestione della qualità certificato conforme allo standard ISO 9001:2015. Inoltre, tutti i metodi di laboratorio utilizzati per l'Influenza Aviaria sono accreditati secondo lo standard ISO 17025.

2.1.3 Misure in caso di sospetto e conferma della malattia

Descrivere le misure da implementare in caso di sospetto o conferma della malattia (sono sufficienti riferimenti dettagliati alle disposizioni della normativa dell'Unione pertinente da applicare in caso di sospetto o conferma della malattia).

Le misure di controllo e gli obblighi che gli operatori devono mettere in atto in caso di sospetto di malattia e successivamente alla conferma ufficiale della presenza della stessa, le indagini che devono essere svolte dalle autorità competenti, le misure di restrizione e di biosicurezza, l'inventario e l'analisi dei registri, le zone temporanee soggette a restrizioni, le visite dei veterinari ufficiali sono quelle previste dal Regolamento Delegato (UE) della Commissione 687/2020 (Parte II del Regolamento).

2.1.4 Raccolta, gestione e analisi dei dati

Descrivere la raccolta, la gestione e l'analisi dei dati di sorveglianza, inclusa l'analisi spaziale (mappatura, se presente) delle attività svolte sia nell'ambito della sorveglianza attiva che passiva (al fine di contribuire all'identificazione di eventuali lacune nella sorveglianza delle malattie).

L'IZSve, in qualità di Centro di Riferenza Nazionale per l'Influenza aviaria e la malattia di Newcastle, è stato incaricato dal Ministero della Salute di sviluppare un sistema dedicato alla raccolta, gestione, archiviazione e trasmissione dei dati, e relative elaborazioni, generati nell'ambito delle attività di sorveglianza svolte in ambito nazionale nel pollame e nei volatili selvatici. L'obiettivo di questo sistema, denominato eFlu, è duplice. In primo luogo, consente di valutare le attività di sorveglianza nazionale in corso; in secondo luogo, facilita la



trasmissione dei dati alla Commissione Europea e all'EFSA. A partire da gennaio 2016, in conformità alla disposizione del Ministero della Salute n. 7517 del 24/03/2016-DGSAF, tutte le regioni italiane hanno iniziato a caricare i dati relativi all'attività di sorveglianza per l'influenza aviaria sul portale eFlu. Questo portale rappresenta un archivio istituzionale accessibile tramite autenticazione all'indirizzo <http://e-flu.izsvenezie.it/>. I dati raccolti vengono analizzati seguendo uno schema basato su luogo, mese/anno e indirizzo produttivo o specie, e i risultati vengono riassunti attraverso grafici, tabelle e mappe per identificare tendenze nell'andamento delle attività di sorveglianza così come delle positività identificate.

Tuttavia, a partire da marzo 2024, l'EFSA ha iniziato a raccogliere sia i dati delle analisi di laboratorio svolte sia i dati della popolazione avicola di riferimento, secondo il nuovo approccio SIGMA: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5556>. I dati vengono raccolti una volta all'anno (a marzo) e con un nuovo tracciato record. Di conseguenza, l'Italia ha aggiornato il sistema eFlu per raccogliere i dati in conformità con il nuovo approccio SIGMA (tracciato record sample-based in cui i dati di laboratorio devono riportare il risultato analitico del singolo test). L'aggiornamento di eFlu, conclusosi a dicembre 2024, è stato inoltre occasione di revisione per una proposta di miglioramento e ottimizzazione del flusso informativo nazionale e consentirà all'Italia di monitorare i progressi delle attività su base mensile, riducendo così le potenziali discrepanze nella reportistica verso l'EFSA e la Commissione Europea.

2.2 Partecipanti al programma (stakeholders)

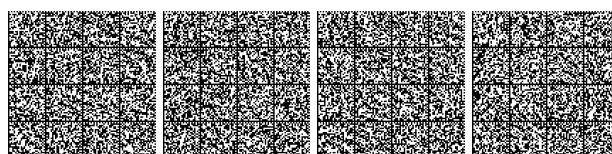
Cooperazione e divisione dei ruoli e delle responsabilità

Indicare i partecipanti (stakeholder come autorità competenti, laboratori di analisi, veterinari privati autorizzati e altri stakeholder rilevanti) coinvolti nella pianificazione e nell'implementazione del programma; quali sono i loro ruoli e responsabilità; chi riporta a chi; quali sono le modalità di reportistica.

Indicare chi è complessivamente responsabile del programma e come il responsabile generale si coordina con gli altri stakeholder; come sarà garantita una comunicazione efficace.

Il Ministero della Salute, Ministero della salute – Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari – Ufficio 3 Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi, è responsabile della progettazione, del coordinamento e del monitoraggio delle attività previste nel Piano Nazionale di Sorveglianza per l'Influenza Aviaria, con il supporto scientifico e tecnico del Laboratorio Nazionale di Riferimento per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle (NRL IA & ND), ospitato presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE).

I Servizi Veterinari Regionali (RVS) delle 19 Regioni e delle 2 Province Autonome, che si occupano della sicurezza alimentare di origine animale, della salute e del benessere animale e della sicurezza dei mangimi, eseguono le attività del Piano attraverso le Aziende Sanitarie Locali. Le AULSS, in quanto enti pubblici responsabili dell'organizzazione e della gestione di tutte le strutture sanitarie pubbliche a livello locale, sono incaricate di attuare i protocolli di campionamento per la sorveglianza nel pollame.



Altri partner rilevanti includono: il personale dei Centri di Recupero Animali Selvatici (CRAS), gli ornitologi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le autorità ambientali e faunistiche. Inoltre, le autorità si avvalgono della consapevolezza e della collaborazione della cittadinanza, che per la segnalazione di uccelli selvatici rinvenuti moribondi o morti, o nei casi di mortalità anomala.

2.3 Gestione; controlli e verifiche, assicurazione della qualità e strategia di monitoraggio e valutazione

Descrivere le attività pianificate per garantire che l'implementazione delle attività del programma sia di alta qualità e completata nei tempi previsti (secondo cronoprogramma). Spiegare i controlli e le verifiche pianificati e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi (indicatori di attività) – descrivere per le diverse attività del programma; indicare la frequenza di tali controlli.

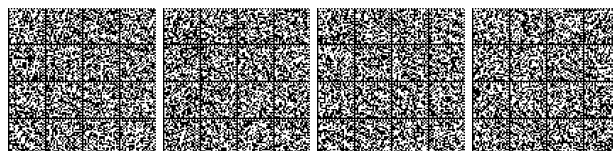
Quali meccanismi di enforcement saranno avviati in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi pianificati/per garantire un miglioramento continuo.

Descrivere la valutazione degli indicatori di progresso (quantitativi o qualitativi); il raggiungimento dei risultati/obiettivi attesi (includere unità di misura, valori di riferimento e target). Gli indicatori proposti per misurare i progressi (indicatori di progresso) devono essere rilevanti, realistici e misurabili.

Considerato l'obiettivo generale di questo piano, i requisiti generali della Call (SMP FOOD 2025 VETPROGR LS IBA) e al fine di consentire una pianificazione, organizzazione, monitoraggio e gestione delle risorse efficaci ed efficienti, il programma di sorveglianza sarà gestito utilizzando metodi e strumenti atti a garantire che tutti i possibili rischi siano identificati, considerati e controllati (come la metodologia di gestione dei progetti PM² sviluppata dalla Commissione Europea).

I principali rischi saranno trattati per focalizzarsi sulle opportunità che possono derivare da una maggiore preparazione, aumentando così la probabilità di raggiungere gli obiettivi e riducendo la probabilità di risultati negativi. Sono definiti specifici indicatori per monitorare e verificare ogni fase del programma, con l'obiettivo di garantire il pieno raggiungimento dei risultati attesi.

Attività	Indicatori di risultato	Indicatori di progresso
a) Campionamento sierologico negli allevamenti avicoli	Report semestrale sul numero di allevamenti avicoli testati per categoria produttiva considerata nel programma	Proporzione di allevamenti avicoli testati rispetto al totale previsto per ciascuna categoria di pollame
b) Sorveglianza passiva per la rilevazione precoce dell'HPAI nel pollame (ralzo di mortalità rispetto a specifici valori soglia, comparsa di segni clinici, o qualsiasi cambiamento nei normali parametri di	Report mensile contenente il numero di segnalazioni tempestive e obbligatorie all'autorità competente di mortalità sospetta o rilievo di sintomatologia clinica	Numero di campioni testati nell'ambito della sorveglianza passiva rispetto all'anno precedente



produzione, consumo di mangime e acqua)		
c) Sorveglianza attiva sui volatili selvatici (uccelli selvatici cacciati o trappolati e apparentemente sani)	In ogni provincia a rischio in cui vengono implementate le attività, sarà fornito mensilmente un rapporto tecnico sull'attuazione delle attività (numero di test effettuati, in relazione all'intensità dell'attività venatoria o al numero di trappole attive sul territorio)	Numero di uccelli selvatici testati nell'ambito della sorveglianza passiva superiore rispetto all'anno precedente, indicando una maggiore probabilità di possibile introduzione della malattia nella popolazione avicola
d) Sorveglianza passiva sui volatili selvatici (rinvenuti morti o moribondi)	Report mensile redatto dai Centri di Recupero Animali Selvatici sugli uccelli selvatici arrivati e ospitati nel centro	Numero di uccelli selvatici sospetti e testati per AIV superiore rispetto all'anno precedente, indicando una maggiore probabilità di possibile introduzione della malattia nella popolazione avicola
e) Definire protocolli di raccolta campioni (innovativi) per adattarsi a nuove caratteristiche fenotipiche (utilizzando schemi di campionamento pubblicati e sviluppandone di nuovi)	Nuovi protocolli emessi e distribuiti	Numero di eventi identificati (positività) con caratteristiche fenotipiche peculiari
f) Affrontare esigenze non completamente soddisfatte, inclusi campagne/eventi di sensibilizzazione	Gap analysis valutazione delle necessità di formazione (interna ed esterna) per rafforzare il quadro di sorveglianza in una prospettiva a lungo termine	Numero di ambiti di formazione e sensibilizzazione identificati su base semestrale
g) Organizzare la raccolta, l'aggregazione e la condivisione dei dati a livello nazionale	Miglioramenti e modifiche apportati alla piattaforma nazionale (eFlu) per condividere dati standardizzati e armonizzati tra le istituzioni nazionali e dell'UE pertinenti	Numero di interventi in ambienti di test o produzione
h) Contributo all'aumento della conoscenza su virus HPAI e LPAI con potenziale rischio zoonotico	Mutazioni del virus dell'influenza aviaria mappate	Proporzione di AIV sequenziati rispetto al numero di virus isolati

Inoltre, il coordinamento del Ministero della Salute garantirà il regolare scambio di conoscenze, la segnalazione di minacce e la realizzazione congiunta di valutazioni del rischio da parte di esperti di sanità animale, sorveglianza, autorità ambientali e faunistiche, sia a livello nazionale che dell'Unione Europea.

Infine, la comunicazione sarà adattata ai diversi profili del pubblico di riferimento, con l'obiettivo di sensibilizzare sull'interconnessione tra la salute umana, quella degli animali domestici e della fauna selvatica, evidenziando come queste siano legate alla salute degli ecosistemi e dell'ambiente, che spesso fungono da serbatoi naturali per le malattie infettive.



2.4 Risk management

Rischi e strategia di gestione del rischio

Descrivere i rischi critici, le incertezze o le difficoltà legate all'implementazione del programma, nonché le misure/strategie di mitigazione per affrontarli.

Per ciascun rischio descritto, indicare l'impatto e la probabilità che il rischio si materializzi (alto, medio, basso), anche dopo aver considerato le misure di mitigazione.

Nota: Incertezze ed eventi imprevisi possono verificarsi in tutte le organizzazioni, anche in quelle molto ben gestite. L'analisi dei rischi aiuterà a prevedere problemi che potrebbero ritardare o ostacolare le attività del progetto. Una buona strategia di gestione del rischio è essenziale per una gestione efficace del progetto.

Rischio	Descrizione	Strategie di gestione del rischio
1	Scarsa collaborazione da parte delle associazioni venatorie/centri faunistici nel fornire uccelli moribondi/deceduti per la raccolta di campioni di tessuto (bassa probabilità/media gravità)	Stretta collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le comunità venatorie, gli ornitologi e altre figure professionali coinvolte per ripianificare le attività
2	Le epidemie di HPAI potrebbero influire negativamente sulla produttività della rete di laboratori pubblici degli IIZZSS a livello nazionale e regionale (probabilità media/gravità bassa)	Sarà stipulato un accordo preliminare con i laboratori appartenenti alle principali filiere avicole o con laboratori privati accreditati per effettuare analisi specifiche, al fine di supportare le attività in caso di emergenza

2.5 Milestones

Indicare le milestones che aiutano a monitorare i progressi del programma.

Nota: i rapporti intermedi o finali sull'implementazione delle misure del programma e le relazioni tecnico finanziarie non possono essere considerati obiettivi intermedi

Per la verifica degli obiettivi intermedi verrà utilizzato eFlu

Nome	Scadenza (in mesi)	Verifica
eFlu	MPH⁴ 1-12	Ogni mese i risultati delle attività svolte sull'8-10% degli allevamenti di pollame da campionare come indicato nella tabella fornita nell' Allegato I, devono essere inviati tramite eFlu

⁴ Milestone PH (Poultry Holding): milestone allevamenti di pollame



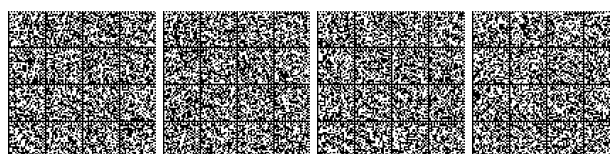
eFlu	MWB ⁵ 1-12	Ogni mese, tutti i risultati delle attività svolte sulla popolazione di uccelli selvatici devono essere inviati tramite eFlu
------	-----------------------	--

3. IMPATTO

3.1 Impatto e ambizione

<i>Descrivere l'impatto atteso (vantaggi) del programma dal punto di vista economico e della salute animale.</i> <i>Definire gli effetti a breve, medio e lungo termine del progetto.</i> <i>Esempi possibili: maggiore probabilità di rilevamento precoce e risposta tempestiva in caso di insorgenza della malattia, contributo alla riduzione delle perdite evitabili nella produzione animale e delle perdite dovute a restrizioni commerciali.</i> I risultati delle attività di sorveglianza proposte rafforzeranno la capacità complessiva dell'Italia e dell'UE di rilevare precocemente l'introduzione e la diffusione di virus HPAI e l'emergere di varianti con marcatori di adattamento ai mammiferi (con potenziale zoonotico), che rappresentano un grave rischio per la salute pubblica. Nel breve termine, le attività proposte aumenteranno le conoscenze sulle varianti attualmente circolanti del virus dell'influenza aviaria, fornendo indicazioni utili per pianificare e implementare strategie di controllo più efficaci. Ciò avrà un impatto positivo anche sull'aspetto economico, riducendo le perdite per la comunità degli agricoltori locali (perdite derivanti dalla mancata produzione così come dalle possibili restrizioni commerciali imposte). La caratterizzazione dei virus HPAI rilevati nel corso delle attività previste dal piano permetterà di ridefinire le attività di sorveglianza a medio e lungo termine, aumentando l'efficienza del programma attuale attraverso un approccio più completo e coordinato. Negli ultimi anni, il settore avicolo è stato sempre più frequentemente colpito da ondate epidemiche, conseguenza delle drastiche variazioni nell'eco-patologia di questa malattia in Europa. Un tempo infatti le epidemie di HPAI erano legate alla mutazione di ceppi LPAI dei sottotipi H5 e H7 circolanti nei volatili selvatici in ceppi HPAI, una volta che i primi venivano in contatto con le popolazioni di pollame. I focolai rimanevano geograficamente limitati con diffusione secondaria o laterale (fra aziende) ed i volatili selvatici non erano largamente coinvolti. A partire dal 2020 in poi, a seguito dell'emergere del clade 2.3.4.4b del sottotipo H5N1 adattato ai volatili selvatici, le epidemie di HPAI nel pollame originano da virus HPAI circolanti in volatili migratori. Nel pollame la diffusione avviene sia per via laterale, in aree densamente popolate, sia per introduzioni primarie direttamente da selvatici. Le popolazioni di selvatici migratori e stanziali sono largamente coinvolte nelle epidemie con eventi di mortalità di massa. Questa situazione ha portato ad un drammatico aumento della pressione virale ambientale con conseguente aumento della probabilità di introduzione del virus negli allevamenti di pollame, contro la quale la sola biosicurezza non è più sufficiente. Tradurre i risultati del programma di sorveglianza in raccomandazioni mirate al fine di migliorare le strategie di mitigazione del rischio, aiuterà concretamente le autorità sanitarie e la comunità degli allevatori nel suo complesso. In particolare, questo riguarderà la valutazione
--

⁵ Milestone WB (Wild Birds) milestone volatili selvatici



dell'efficienza delle componenti di sorveglianza esistenti (sia attive che passive, nel pollame e negli uccelli selvatici) ed il rafforzamento del coordinamento delle attività tra il settore della sanità pubblica veterinaria e le istituzioni responsabili della protezione ambientale, con una collaborazione più stretta. Quest'ultimo aspetto può essere considerato uno dei risultati aggiuntivi più importanti che il programma mira a conseguire.

3.2 Comunicazione, disseminazione e visibilità

Comunicazione, disseminazione e visibilità del cofinanziamento

Descrivere le attività di comunicazione e diffusione delle informazioni pianificate per promuovere le attività e i risultati, massimizzandone l'impatto (a chi sono rivolte, in quale formato, quante, ecc.).

Descrivere come sarà garantita la visibilità del co-finanziamento dell'UE.

La strategia di comunicazione del programma di sorveglianza sarà progettata per definire obiettivi specifici di comunicazione e diffusione, adattati ai profili dei diversi gruppi target. Tra questi figurano decisori politici, veterinari ufficiali e liberi professionisti, ricercatori, allevatori, giornalisti e blogger scientifici, cittadini, e organizzazioni attive nei settori della sanità pubblica e della sicurezza alimentare (EFSA, ECDC, ecc.), oltre alle Autorità Competenti di altri Stati Membri dell'UE, laboratori nazionali di riferimento e reti e partenariati di ricerca europei.

Le informazioni e le conoscenze acquisite attraverso le attività di sorveglianza saranno divulgate tramite incontri ad hoc, eventi formativi e workshop. I risultati saranno resi disponibili attraverso report dettagliati e pubblicati online sulle piattaforme web dell'IZSVE. Inoltre, gli studi relativi alla modellizzazione delle attività di sorveglianza, finalizzati a sviluppare strategie nuove e più efficienti, saranno pubblicati in riviste scientifiche sottoposte a peer review.

La visibilità del finanziamento sarà assicurata riportando la fonte del finanziamento in tutti i documenti e nei materiali, sia stampati che digitali, relativi alle attività svolte nell'ambito del presente programma.

3.3 Sostenibilità e continuità

Sostenibilità, impatto a lungo termine e continuità

Descrivere come sarà garantito e sostenuto l'impatto del progetto a lungo termine. Quali parti del progetto dovrebbero essere continuate o mantenute, e quali risorse saranno necessarie per proseguirne l'attuazione?

Esistono possibili sinergie o complementarità con altre attività (finanziate dall'UE) che potrebbero basarsi sui risultati ottenuti dall'implementazione di questo progetto?

La struttura del programma di sorveglianza finora descritta è stata progettata considerando l'impatto a lungo termine, la sostenibilità delle azioni e la flessibilità necessaria per affrontare le nuove sfide che i virus dell'influenza aviaria pongono ogni anno alle comunità italiana e a quelle degli Stati Membri. In particolare, le attività di sorveglianza proposte in Italia sono



pensate in stretta integrazione con i programmi di monitoraggio già esistenti o con attività di ricerca, garantendo così una continuità sul campo che va ben oltre il supporto durante il periodo temporale previsto dal presente piano.

Sotto il coordinamento della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, i risultati ottenuti dalle attività di sorveglianza previste vengono analizzati e valutati congiuntamente al Laboratorio Nazionale di Riferimento per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle. Questo processo permette, da un lato, di modificare e/o integrare il programma nazionale, ad esempio introducendo attività di campionamento più innovative ed efficienti, e, dall'altro, di fornire evidenze scientifiche fondamentali per i provvedimenti dirigenziali relativi alle misure di controllo, sorveglianza ed eradicazione, necessarie per contenere la diffusione della malattia sul territorio nazionale.

Questo approccio consentirà inoltre di sviluppare sistemi di allerta precoce più efficaci per rilevare l'introduzione e la diffusione di nuovi genotipi, inclusi quelli con potenziale zoonotico, e di ottimizzare le procedure per identificare rapidamente nuove minacce emergenti. (ad esempio il Piano Strategico Nazionale per la Preparazione e la Risposta in caso di Influenza Pandemica – PanFlu 2021-2023: [PanFlu 2021-2023 PDF](https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3005_allegato.pdf) o il nuovo Piano nazionale di comunicazione del rischio pandemico: Quadro strategico, strutturale e procedurale 2023-2028 (https://www.pnrr.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_722_0_file.pdf))

Inoltre, l'approccio seguito in questo programma, che prevede una stretta collaborazione tra le autorità sanitarie e quelle responsabili della protezione dell'ambiente, costituirà la base per la concreta applicazione del principio "One Health".

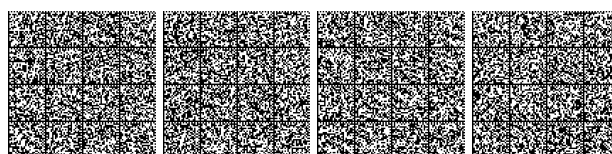
Sinergie/Complementarietà con altri progetti ministeriali e/o finanziati/cofinanziati dall'UE

Iniziative complementari perfettamente in linea con il programma includono:

- EcoSurv nel contesto dell'EU4H-2022-DGA-MS-IBA3: creazione di un sistema di sorveglianza coordinato sotto l'approccio One Health per i patogeni transfrontalieri che minacciano l'Unione;
- Horizon Europe: 'Ecology and biology of HPAIV H5' (Kappa-Flu) (Kappa-Flu Home <https://kappaflu.fli.de/de/home>).
- ICRAD – POC4AIV: Prevenzione delle zoonosi attraverso il monitoraggio del virus dell'influenza aviaria (AIV) negli uccelli selvatici e nel pollame utilizzando un nuovo sistema rapido di diagnosi (POC4AIV Project <https://poc4aiv.dtu.dk/>);
- RC IZSVE 05/23: Nuovi approcci alla sorveglianza dell'influenza aviaria in ambienti selvatici e domestici e alla loro interfaccia;
- Attività in corso condotte dal Laboratorio di Riferimento Europeo per AI & ND, ospitato insieme al Laboratorio Nazionale di Riferimento italiano presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE).

Il ruolo dell'IZSVE

L'IZSVE ospita numerosi laboratori e centri nazionali e internazionali, tra cui:



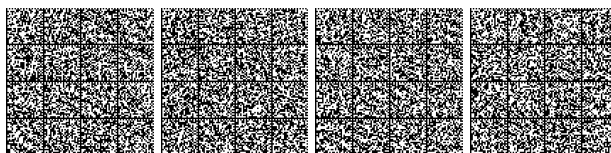
- Laboratorio di Riferimento Nazionale per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle
- Laboratorio di Riferimento WOAH per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle;
- Centro di Riferimento FAO per l'Influenza Animale e la Malattia di Newcastle;
- Centro di Riferimento FAO per i coronavirus zoonotici;
- Centro di Collaborazione WOAH per le malattie all'interfaccia uomo-animale;
- Centro di Collaborazione WOAH per l'epidemiologia, la formazione e il controllo delle malattie aviari emergenti.

Dal 2019, l'IZSVe ricopre anche il ruolo di Laboratorio di Riferimento dell'Unione Europea (EURL) per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle.

Grazie alla partecipazione a numerosi progetti di ricerca, fra i quali DELTA-FLU (H2020), PREDEMICS (FP7), FLUPIG (FP7), KAPPA-FLU (Horizon Europe 2021-2027), EU4H-2022-DGA-MS-IBA-05 EcoSurv, EUBA-EFSA-2023-BIOHAW-06 – 'SENTINEL Wild Birds', l'IZSVe ha sviluppato solide competenze diagnostiche.

L'attività passata ed in corso include:

- Filogeografia ed epidemiologia molecolare per HPAI;
- Studi sulla patogenesi dell'influenza aviaria in specie galliformi;
- Indagini patologiche su focolai di HPAI;
- Generazione di organoidi e loro utilizzo per test di fenotipizzazione dei virus;
- Sviluppo di test diagnostici.

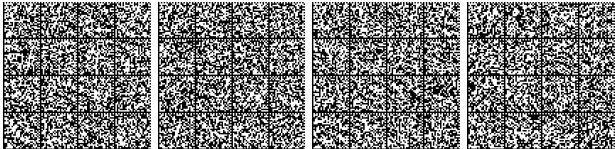


ALLEGATI.

Le numerosità indicate si riferiscono a un singolo anno e si applicano, con gli stessi valori, a ciascun anno del triennio 2025-2027.

Tabella 1a: Stabilimenti/Allevamenti avicoli da campionare, eccetto anatre, oche e selvaggina allevata

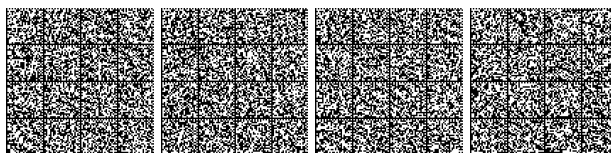
- 1. Galline ovaiole
- 2. Galline ovaiole free range
- 3. Polli riproduttori
- 4. Tacchini riproduttori
- 5. Tacchini da carne
- 6. Farmed game birds (gallinaceous)
- 7. Quaglie riproduttori
- 8. Ratiti
- 9. Broilers (nelle aree ad alto rischio e nei periodi ad alto rischio)
- 10. Stabilimenti/Allevamenti ordinary fino a 250 capi
- 11. Stabilimenti/Allevamenti con modalità svezamento
- 12. Faraone riproduttori
- 13. Galline ovaiole fase deposizione (nelle aree ad alto rischio e nei periodi ad alto rischio)
- 14. Tacchini da carne (nelle aree ad alto rischio e nei periodi ad alto rischio)



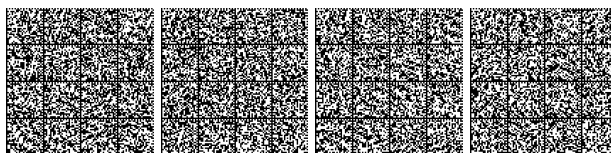
Specie	Regione (NUTS2)	Totale allevamenti	Numero totale di allevamenti da sottoporre a campionamento	Numero di campioni per allevamento per anno	Numero totale di campioni	Numero totale di test da effettuare	Metodo di analisi di laboratorio
1	ITC1 Piemonte (Provincia: Cuneo)	62	62	10	620	620	Test ELISA
1	ITC4 Lombardia (Province: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova)	184	184	10	1840	1840	Test ELISA
1	ITH3 Veneto (Province: Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza)	202	202	10	2020	2020	Test ELISA
1	ITH5 Emilia-Romagna (Province: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna)	130	130	10	1300	1300	Test ELISA
1	ITH3 Veneto (Provincia: Treviso)	42	35	10	350	350	Test ELISA
1	ITH4 Friuli-Venezia Giulia (Province: Pordenone e Udine)	14	14	10	140	140	Test ELISA
1	ITI2 Umbria	33	33	10	330	330	Test ELISA
1	ITI4 Lazio (Provincia: Viterbo)	27	27	10	270	270	Test ELISA
2	ITC1 Piemonte (Provincia: Cuneo)	14	14	10	140	140	Test ELISA
2	ITC4 Lombardia (Province:	19	19	10	190	190	Test ELISA



	Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna)								
3	ITH3 Veneto (Provincia: Treviso)	2	2	10	20	20	20	Test ELISA	
3	ITH4 Friuli-Venezia-Giulia (Province: Pordenone e Udine)	2	2	10	20	20	20	Test ELISA	
3	ITH2 Umbria	15	15	10	150	150	150	Test ELISA	
4	ITH3 Veneto (Province: Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza)	34	34	20	680	680	680	Test ELISA	
4	ITH5 Emilia-Romagna (Province: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna)	3	3	20	60	60	60	Test ELISA	
4	ITH3 Veneto (Provincia: Treviso)	1	1	20	20	20	20	Test ELISA	
4	ITH4 Friuli-Venezia-Giulia (Province: Pordenone e Udine)	2	2	20	40	40	40	Test ELISA	
5	ITC4 Lombardia (Province: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova)	124	124	10	1240	1240	1240	Test ELISA	
5	ITH3 Veneto (Province: Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza)	423	423	10	4230	4230	4230	Test ELISA	
5	ITH5 Emilia-Romagna	38	38	10	380	380	380	Test ELISA	



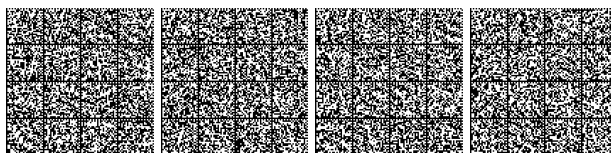
	(Province: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna)												
5	ITH3 Veneto (Provincia: Treviso)	6		6	10	60	60			60			Test ELISA
5	ITH4 Friuli-Venezia-Giulia (Province:Pordenone e Udine)	16		16	10	160	160			160			Test ELISA
5	ITI2 Umbria	19		19	10	190	190			190			Test ELISA
5	ITI4 Lazio (Provincia: Viterbo)	9		9	10	90	90			90			Test ELISA
6	ITH3 Veneto (Province: Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza)	7		7	20	140	140			140			Test ELISA
6	ITH5 Emilia-Romagna (Province: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna)	4		4	20	80	80			80			Test ELISA
6	ITH3 Veneto (Provincia: Treviso)	2		2	10	20	20			20			Test ELISA
6	ITI4 Lazio (Provincia: Viterbo)	1		1	10	10	10			10			Test ELISA
7	ITH3 Veneto (Province: Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza)	8		8	40	320	64						Test PCR
7	ITH5 Emilia-Romagna (Province: Bologna,	1		1	40	40	8			40			Test PCR



	Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna)														
8	ITC1 Piemonte (Provincia: Cuneo)	7		7		10	70	70						Test ELISA	
8	ITC4 Lombardia (Province: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova)	7		7		10	70	70						Test ELISA	
8	ITH3 Veneto (Province: Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza)	2		2		10	20	20						Test ELISA	
8	ITH5 Emilia-Romagna (Province: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna)	2		2		10	20	20						Test ELISA	
9	ITC4 (province ad alto rischio di introduzione e diffusione)	17		17		10	2040	408						Test PCR	
9	ITH3 (province ad alto rischio di introduzione e diffusione)	30		30		10	3600	720						Test PCR	
10	Italy (province a rischio così come definite nel piano)	3447		500		20	10000	2000						Test PCR	
11	ITC1 Piemonte	43		43		30	1290	1290						Test ELISA	
11	ITC3 Liguria	5		5		20	100	100						Test ELISA	
11	ITC4 Lombardia	62		62		30	1860	1860						Test ELISA	
11	ITH10 AP Bolzano	2		2		20	40	40						Test ELISA	



11	ITH20 AP Trento	1	1	20	20	20	Test ELISA
11	ITH3 Veneto	89	89	30	2670	2670	Test ELISA
11	ITH4 Friuli-Venezia Giulia	14	14	30	420	420	Test ELISA
11	ITH5 Emilia-Romagna	89	89	30	2670	2670	Test ELISA
11	ITI1 Toscana	31	31	20	620	620	Test ELISA
11	ITI2 Umbria	32	32	20	640	640	Test ELISA
11	ITI3 Marche	36	36	20	720	720	Test ELISA
11	ITI4 Lazio	18	18	20	360	360	Test ELISA
11	ITF1 Abruzzo	21	21	20	420	420	Test ELISA
11	ITF2 Molise	3	3	20	60	60	Test ELISA
11	ITF3 Campania	23	23	20	460	460	Test ELISA
11	ITF4 Puglia	5	5	20	100	100	Test ELISA
11	ITF5 Basilicata	2	2	20	40	40	Test ELISA
11	ITF6 Calabria	6	6	20	120	120	Test ELISA
11	ITG1 Sicilia	7	7	20	140	140	Test ELISA
11	ITG2 Sardegna	2	2	20	40	40	Test ELISA
12	ITC4 Lombardia (Province: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova)	2	2	20	40	40	Test ELISA
12	ITH3 Veneto (Province:)	4	4	20	80	80	Test ELISA



	Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza)							
13	ITC4 (province ad alto rischio di introduzione e diffusione)	125	107	10	12840	2568	Test PCR	
13	ITH3 (province ad alto rischio di introduzione e diffusione)	164	102	10	12240	2448	Test PCR	
14	ITC4 (province ad alto rischio di introduzione e diffusione)	48	38	10	4560	912	Test PCR	
14	ITH3 (province ad alto rischio di introduzione e diffusione)	167	89	10	10680	2136	Test PCR	
	TOTALE	6335	3183	1170	89220	45974		

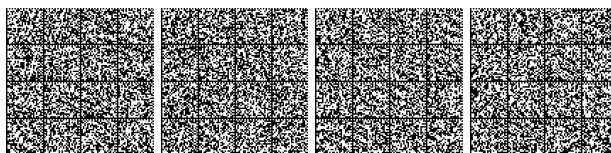
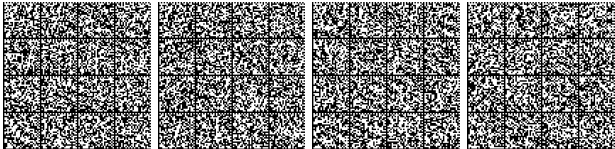


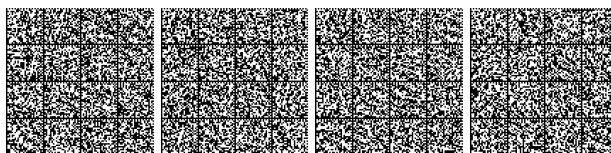
Tabella 1b: Stabilimenti/Allevamenti di anatre, oche e selvaggina allevata (anatidi)(a) da campionare

- 1. Anatre riproduttori
- 2. Anatre da carne
- 3. Oche riproduttori
- 4. Oche da carne

Specie	Regione (NUTS2)	Totale allevamenti	Numero totale di allevamenti da sottoporre a campionamento	Numero di campioni per allevamento per anno	Numero totale di campioni	Numero totale di test da effettuare	Metodo di analisi di laboratorio
1	ITH3 Veneto (Province: Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza)	1	1	20	20	4	Test PCR
1	ITH5 Emilia-Romagna (Province: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna)	4	4	20	80	16	Test PCR
1	ITI2 Umbria	2	2	20	40	8	Test PCR
2	ITC1 Piemonte (Province: Cuneo)	1	1	20	20	4	Test PCR
2	ITC4 Lombardia (Province: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova)	12	12	20	240	48	Test PCR



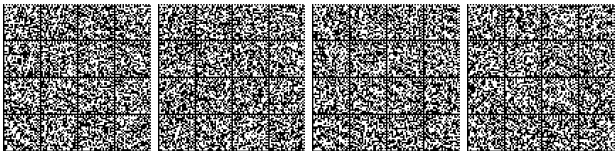
2	ITH3 Veneto (Province: Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza)	11	11	20	220	44	Test PCR
2	ITH5 Emilia-Romagna (Province: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna)	1	1	20	20	4	Test PCR
2	ITH3 Veneto (Provincia: Treviso)	2	2	20	40	8	Test PCR
2	ITH4 Friuli-Venezia- Giulia (Province: Pordenone e Udine)	1	1	20	20	4	Test PCR
2	ITI2 Umbria	1	1	20	20	4	Test PCR
3	ITH3 Veneto (Province: Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza)	1	1	20	20	4	Test PCR
3	ITH5 Emilia-Romagna (Province: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna)	2	2	20	40	8	Test PCR
3	ITI2 Umbria	2	2	20	40	8	Test PCR
4	ITC1 Piemonte	1	1	20	20	4	Test PCR



	(Province: Cuneo)								
4	ITH3 Veneto (Province: Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza)	3	3	20	60	12	Test PCR		
4	ITH3 Veneto (Provincia: Treviso)	1	1	20	20	4	Test PCR		
4	IT12 Umbria	1	1	20	20	4	Test PCR		
	TOTALE	47	47	340	940	188			

Tabella 1c: AVIFAUNA SELVATICA, sorveglianza passiva su specie target

Regione (NUTS2)	Numero totale di volatili selvatici da campionare	Numero di campioni	Tipo di test	Numero di test
ITALIA (tutto il territorio)	10000	10000	PCR	10000
ITALIA (tutto il territorio)	50	50	Isolamento virale	50
TOTALE	10050	10050		10050



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 14 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Artemisia cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Torralba e nomina del commissario liquidatore.**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Artemisia cooperativa sociale a responsabilità limitata»;

Considerato quanto emerge dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2021, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2022, allegata al verbale di ispezione straordinaria, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 588.481,00, si riscontra una massa debitoria per euro 1.181.238,00, con un patrimonio netto di valore negativo pari ad euro - 592.757,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, sulla base di un'articolata esposizione debitoria nei confronti dell'INPS, con rilevanti somme già iscritte a ruolo, nonché dall'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali;

Considerato che ad una situazione già critica si sono aggiunti diversi atti di pignoramento da parte di altrettante ex lavoratrici;

Considerato che in data 1° febbraio 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che hanno formulato osservazioni *ad adiuvandum*;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la dichiarata impossibilità dell'Unione italiana delle cooperative, associazione nazionale di rappresen-

tanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, di proporre la terna dei professionisti;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Artemisia cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Torralba (SS) (codice fiscale 01809610908), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Corvi, nato a Como (CO) il 27 dicembre 1966 (codice fiscale CRVLCU66T27C933Z), domiciliato in Valledoria (SS), via Perugia n. 3.**Art. 2.**1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00379

DECRETO 14 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Icaro società cooperativa sociale - in stato di insolvenza», in Ortacesus e nomina del commissario liquidatore.**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;



Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 17 ottobre 2024, n. 71/2024, del Tribunale di Cagliari, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Icaro società cooperativa sociale»;

Considerato che lo stato di insolvenza è stato dichiarato dal Tribunale entro l'anno dalla cancellazione, avvenuta per atto d'autorità in data 16 luglio 2024;

Considerato che, ex art. 297, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Icaro società cooperativa sociale - in stato di insolvenza», con sede in Ortacesus (SU) (codice fiscale 02546100922) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Sini, nata a Ozieri (SS) il 2 novembre 1982 (codice fiscale SNICHR82S42G203K), domiciliata in Sassari (SS), via Ugo La Malfa n. 36.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00380

DECRETO 19 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Co.M.P.A.S.S. (Cooperativa mutua promozione attività socio sanitarie) società cooperativa sociale onlus», in Massa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Co.M.P.A.S.S. (Cooperativa mutua promozione attività socio sanitarie) società cooperativa sociale onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;



Vista la nota del 23 giugno 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, data la presenza di un atto di precetto;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 20 dicembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 3.520.779,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 5.164.926,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.116.429,00;

Considerato che in data 27 giugno 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Co.M.P.A.S.S. (Cooperativa mutua promozione attività socio sanitarie) società cooperativa sociale onlus», con sede in Massa (MS) (codice fiscale 00450990452), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Frosali, nato a Firenze (FI) il 30 agosto 1968 (codice fiscale FRSLSN68M30D612R), ivi domiciliato in via Palestro n. 3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00381

DECRETO 26 gennaio 2026.

Chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a. società assicurativa e FINASS VMG 1857 S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private (di seguito Codice);

Visto l'articolo 231, comma 1, lett. a) del Codice, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'impresa e, in particolare, il comma 5 secondo cui l'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che l'IVASS ne autorizzi la chiusura anticipata, e che la procedura può essere prorogata, su proposta dell'IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico per un periodo non superiore a dodici mesi;

Visto l'articolo 237, comma 1 del Codice ai sensi del quale sono disposti gli adempimenti in materia di pubblicità del decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria;

Visto l'articolo 275, comma 2, lett. a), del Codice, ai sensi del quale l'amministrazione straordinaria della società di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall'articolo 231, può essere disposta quando una delle società del gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'ammini-



strazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, nonché quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo e, in particolare, il comma 3, secondo cui l'amministrazione straordinaria della società di cui al comma 1 dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, salvo che sia prescritto un termine più breve dal provvedimento medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno;

Visto l'articolo 282 del Codice, ai sensi del quale le disposizioni degli articoli di cui al Capo VIII si applicano anche nei confronti delle società per le quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo di cui all'art. 210-ter;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante le disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 6 novembre 2024, con cui, ai sensi e per gli effetti degli articoli 231, comma 1, lettera a), 275, comma 2, lettera b) e 282 del Codice, è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a. società assicurativa e FINASS VMG 1857 S.p.a., con sede in Milano, e l'amministrazione straordinaria delle citate imprese per una durata massima di un anno dalla data di emanazione del suddetto decreto, con scadenza delle procedure in data 5 novembre 2025;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 28 ottobre 2025, con cui, ai sensi e per gli effetti degli articoli 231, comma 5, 275, commi 1 e 3 e 282 del Codice, è stata disposta la proroga delle procedure di amministrazione straordinaria di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a. società assicurativa e FINASS VMG 1857 S.p.a., con sede in Milano, fino al 31 marzo 2026;

Visto il provvedimento prot. n. 259928 del 23 dicembre 2025, con il quale l'IVASS ha autorizzato, ai sensi degli articoli 231, comma 5, 275, comma 1 e 282 del Codice, la chiusura anticipata della procedura di amministrazione straordinaria di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a. società assicurativa (di seguito ARA) e FINASS VMG 1857 S.p.a. (di seguito FINASS) per la ricostituzione dei rispettivi organi sociali che prenderanno in consegna le società e di ARA e FINASS;

Vista la nota prot. IVASS n. 259929 del 23 dicembre 2025, con la quale l'IVASS, ai sensi degli articoli 237, 275 e 282 del Codice, e a seguito di quanto deliberato dal direttorio integrato di IVASS nella seduta del 23 dicembre 2025, ha proposto al Ministro delle imprese e del made in Italy l'adozione del decreto di chiusura dell'amministrazione straordinaria di ARA e FINASS;

Ritenuto di condividere le valutazioni contenute nella predetta proposta ed in particolare le circostanze di seguito esposte:

1) in data 5 giugno 2025 il Commissario straordinario ha trasmesso all'Istituto un piano di rimedio recante le azioni correttive ed in base al quale le priorità della gestione commissariale sono state svolte con l'obiettivo di mettere in sicurezza la compagnia assicurativa e di garantirne la continuità aziendale, sia con interventi sugli assetti organizzativi e di controllo sia con attività volte a gestire correttamente la campagna assuntiva per i rischi agricoli del 2025;

2) relativamente ad ARA, secondo l'IVASS, gli interventi hanno riguardato: il governo societario, nel quale sono state riviste ed integrate le politiche aziendali per allinearle alle previsioni normative e alle esigenze operative della compagnia, ivi inclusa l'emanazione del regolamento assembleare e del regolamento del consiglio di amministrazione; i controlli interni mediante il rafforzamento dei presidi di primo livello e la predisposizione di un nuovo assetto delle funzioni fondamentali; la gestione dei rischi con cui sono state riviste le procedure di *risk management* ed è stato rafforzato il processo di valutazione interna dei rischi e della solvibilità; l'organizzazione e le risorse, con le quali, infine, è stato attuato un rafforzamento dell'organico realizzato anche in vista della possibile cessione della compagnia;

3) in relazione a quest'ultimo punto, il Commissario straordinario ha parallelamente gestito il processo di cessione della partecipazione di ARA detenuta da FINASS, pari al 90% del capitale sociale, ed in data 31 luglio 2025, previa autorizzazione dell'Istituto di vigilanza con Provvedimento n. 132460 dell'1° luglio 2025, ai sensi degli articoli 234, comma 7, 275, comma 1 e 282 del Codice, si è tenuta l'assemblea di FINASS che ha deliberato di cedere l'intera partecipazione del 90% detenuta in ARA a Groupama Assicurazioni S.p.a., individuata quale offerente più idoneo e già azionista di minoranza della compagnia con una quota pari al 10% del capitale sociale;

4) il 6 settembre 2025 è stato sottoscritto tra FINASS e Groupama Assicurazioni S.p.a. il contratto di compravendita della quota detenuta da FINASS in ARA pari al 90% del capitale sociale, la cui esecuzione è condizionata all'avveramento di condizioni sospensive concernenti il rilascio dell'autorizzazione dell'IVASS ai sensi dell'articolo 68 del Codice, le valutazioni sull'operazione da parte dell'AGCM ai sensi della legge n. 287/1990 e da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 11 maggio 2012, n. 56;

5) verificatesi, pertanto, le predette condizioni sospensive con delibera del 3 ottobre 2025 della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale è stato comunicato che l'operazione non ricade nell'ambito applicativo della disciplina in materia di *golden power* e, successivamente, con la seduta del 25 novembre 2025, nella quale l'AGCM ha deliberato di non procedere all'avvio dell'istruttoria sull'operazione in quanto essa non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;



6) in data 11 novembre 2025, l'IVASS ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 68 del Codice, Groupama Assurances Mutuelles ad acquisire il controllo, per il tramite di Groupama Assicurazioni S.p.a., di ARA, in amministrazione straordinaria, per effetto dell'acquisizione dell'ulteriore 90% del capitale sociale della compagnia, operazione in seguito alla quale il contratto di compravendita ha avuto efficacia in data 2 dicembre 2025;

7) il trasferimento a Groupama Assicurazioni S.p.a. della partecipazione di controllo in ARA detenuta da FINASS, divenuto efficace il 2 dicembre 2025, unitamente alle altre misure di risanamento adottate nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, consente il completamento delle condizioni necessarie per il risanamento di ARA e la cessione della partecipazione di controllo in ARA determina, inoltre, in capo a FINASS, il venir meno dei requisiti per la qualificazione come capogruppo assicurativa;

8) sulla base di quanto riferito dall'IVASS: sono venute meno le gravi violazioni delle disposizioni che regolano l'attività dell'impresa di assicurazione, avuto particolare riguardo alla mancata implementazione delle azioni di rimedio volte a rimuovere le carenze emerse nel sistema di governance e di gestione dei rischi dell'impresa; è stata realizzata la discontinuità gestionale di ARA con l'ingresso di un nuovo azionista di controllo in grado di garantirne la continuità aziendale e supportare patrimonialmente la compagnia; sono venuti meno i requisiti per la qualificazione di FINASS come capogruppo assicurativa che, per tale motivo, perde i requisiti di soggetto vigilato ai sensi del Codice; sussistono le condizioni per la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione;

9) in data 5 dicembre 2025 il Commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza hanno presentato, ai sensi degli articoli 236, comma 1, 275, comma 1 e 282 del Codice, separati rapporti sull'attività svolta e lo stesso Commissario straordinario nel proprio rapporto, in presenza dei relativi presupposti, ha chiesto la chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria di ARA e di FINASS con il parere favorevole dei rispettivi comitati di sorveglianza.

Ritenuto che le descritte circostanze, secondo quanto accertato e valutato dall'IVASS, configurano gli estremi di cui agli articoli 231, comma 5, 237, comma 1, 275, comma 3 e 282 del Codice per l'adozione del decreto di chiusura dell'amministrazione straordinaria di ARA e FINASS;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 231, comma 5, 237, comma 1, 275, comma 3 e 282 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, è disposta la chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a. società assicurativa e FINASS VMG 1857 S.p.a., con sede in Milano.

Roma, 26 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00415

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di baclofene, «Baclofene Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 25/2026 del 22 gennaio 2023

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II - C.I.2.b) modifica dei paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo in linea con il prodotto di riferimento;

modifica formale del paragrafo 5 del foglio illustrativo;

altre modifiche editoriali minori,

relativamente al medicinale BACLOFENE MYLAN GENERICS nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni di seguito elencate:

037930017 - «10 mg compresse» 50 compresse divisibili;

037930029 - «25 mg compresse» 50 compresse divisibili.

Codice pratica: VN2/2025/165.

Numero procedura: BE/H/xxxx/WS/203.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. con sede e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, codice fiscale 13179250157.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogo-



co o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00366

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Paracetamolo Skillpharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 24/2026 del 22 gennaio 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1584.

Cambio nome: N1B/2025/1228.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Skillpharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Umberto Saba, 4, 00144 Roma, codice fiscale n. 08522931008.

Medicinale: PARACETAMOLO SKILLPHARMA.

A.I.C. n.:

PVC; 051118014 - «1000 mg capsule rigide» 8 capsule in blister AL/

PVC; 051118026 - «1000 mg capsule rigide» 16 capsule in blister AL/

PVC; 051118038 - «1000 mg capsule rigide» 24 capsule in blister AL/

PVC; 051118040 - «1000 mg capsule rigide» 32 capsule in blister AL/

PVC; 051118053 - «1000 mg capsule rigide» 40 capsule in blister AL/

alla società UPSA SAS, con sede legale in 3 Rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, Francia.

Con variazione della denominazione del medicinale in EFFERALCAPS.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00367

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cloramfenicolo/colistimetato di sodio/tetraciclina, «Colbiocin».

Estratto determina AAM/PPA n. 18/2026 del 20 gennaio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: COLBIOCIN;

confezione:

020605073 - «4 mg/ml / 180.000 u.i./ml / 4,2 mg/ml collirio, polvere e solvente per soluzione» - 1 flacone solvente LDPE da 5 ml + 1 flacone polvere in vetro;

titolare A.I.C.: Sifi S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ercole Patti, 36 - 95025 Aci Sant'Antonio (CT), Italia - codice fiscale 00122890874;

procedura: nazionale;

codice pratica: FVRN/2020/14;

con scadenza il 6 gennaio 2021 è rinnovata con validità illimitata e con modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche relative agli stampati devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00368

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cloramfenicolo/colistimetato di sodio/tetraciclina, «Colbiocin».

Estratto determina AAM/PPA n. 17/2026 del 20 gennaio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale COLBIOCIN

confezione: «10 mg/g / 180.000 U.I./G / 5 mg/g unguento oftalmico» tubo da 5 g;

titolare A.I.C.: Sifi S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ercole Patti n. 36 - 95025 Aci Sant'Antonio (CT), Italia - codice fiscale 00122890874;

procedura: nazionale;

codice pratica: FVRN/2010/1420

con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata con validità illimitata e con modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche relative agli stampati devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore



della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00369

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di metoclopramide, «Plasil».

Estratto determina AAM/PPA n. 31/2026 del 22 gennaio 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1400.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 Milano, codice fiscale 00832400154.

Medicinale: PLASIL.

A.I.C. n. 020766010 - «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 020766022 - «10 mg/10 ml sciroppo» flacone 120 ml;

A.I.C. n. 020766046 - «10 mg compresse» 24 compresse,

alla società Neopharmed Gentili S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Via San Giuseppe Cottolengo, 15 - 20143 Milano, codice fiscale 06647900965.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00387

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di cefalexina monoidrato, «Keforal».

Estratto determina AAM/PPA n. 32/2026 del 22 gennaio 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1608: è autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000:

medicinale: KEFORAL;

A.I.C. numeri:

022085056 - «500 mg compresse» - 8 compresse;

022085068 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» - flacone 100 ml;

022085082 - «1 g compresse» - 8 compresse;

alla società Laboratorio Farmaceutico Sit Specialita Igienico Terapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour, 70, 27035 Mede, Pavia, codice fiscale 01108720598.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00388

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

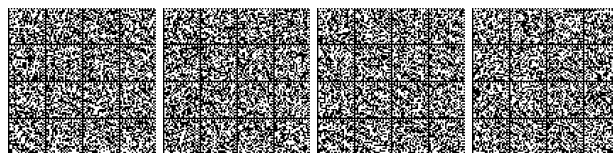
Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della IGP dei vini «Rubicone».

Si rende noto che nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, Serie C del 26 gennaio 2026 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE (C/2026/257) relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della IGP dei vini «Rubicone», di cui al decreto 26 settembre 2025 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 dell'8 ottobre 2025, conformemente all'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, a decorrere dalla citata data di pubblicazione (23 dicembre 2025), la modifica ordinaria in oggetto è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della IGP dei vini «Rubicone», consolidato con la predetta modifica ordinaria, è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

26A00389



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**Nomina dei componenti del Collegio dell'Autorità di regolazione
per energia, reti e ambiente (ARERA)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2025, registrato alla Corte dei conti in data 13 gennaio 2026, al n. 114, sono nominati componenti del Collegio dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA): Nicola dell'Acqua, in qualità di Presidente, Alessandro Bratti, Livio De Santoli, Lorena De Marco e Francesca Salvemini, in qualità di componenti.

26A00382

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(W1-GU-2026-GU1-025) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 1,00

